

23 SETTEMBRE 2007

**SEMINARIO DEI GIUDICI DELL'ESECUZIONE
IL NUOVO PROCESSO ESECUTIVO:
ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI E PRASSI A CONFRONTO**

I^A SESSIONE

Dr. Ferro: buongiorno, ben rivisti, benvenuti, ben arrivati.
Sono Massimo Ferro, Roberto Fontana; Roberto Fontana e Massimo Ferro insieme a Enrico Astuni e Luciana Barreca che cominciate a vedere a questo tavolo. È il primo seminario di quella strana auto organizzazione che ha preso il nome di Forum Esecuzioni, che tanto deve ad uno che in questo momento, essendo arrivato in ritardo, sta mangiando, ed è Giancarlo Giusti, poi saluteremo, e che ha provato a darsi questo appuntamento per valutare insieme, secondo una formula metodologica probabilmente inedita ma che non vuole assomigliare né ai convegni e né ai seminari che altrove in modo scientifico sono trattati da tempo anche su questa materia, vuole proporsi alcuni obiettivi, il primo dei quali è quello di mettere insieme, mettere a confronto anche fisico persone che per due anni si sono scritte, alcune delle quali non si sono mai viste, adesso vedremo anche di innovare nella metodologia, anche perché abbiamo puntellato l'organizzazione del seminario anche da un punto di vista economico, per fare in modo che ci fossero solo Giudici, salvo due eccezioni che poi spiegheremo. Vedersi, conoscersi, poter incrociare delle prassi non tanto per avere

delle risposte a dei quiz o per incrementare la base dati analitica già piuttosto cospicua delle varie questioni che girano nell'ambito della mail list ma per ambire ad un progetto da coordinare insieme che abbia sullo sfondo una qualche idea di migliore coordinamento sul piano nazionale a tutti i livelli, merito e legittimità di questa materia che va innanzitutto indagata, conosciuta per come le prassi realmente la fanno vivere, e questo spiega anche il perché di un ambito di lavoro, di alcune sessioni di lavoro tutte precedute da un questionario che ha avuto molte risposte, alcune delle quali, per altro, non sono pervenute, ultime sono in fase di elaborazione, la mancanza di alcune risposte costringerà non solo ad un lavoro supplementare, ahimè, ma costringerà anche ad una riflessione che vedremo di fare insieme per cercare di strologare dove determinati buchi di carattere quantitativo siano indizianti in realtà di orientamenti che non siano emersi. Lo scopo primo, metodologicamente parlando, di questi lavori sarà proprio quello di far emergere degli orientamenti cercando di ossificarli, cioè di ridurne innanzitutto il numero individuando con uno sforzo intellettuale, che in realtà implica coraggio e non modestia, o se volete tutti e due insieme per chi è affezionato ad entrambi i termini, che è quello di convergere verso quei nodi di reale differenza interpretativa, organizzazione del processo, senso del ruolo del Giudice dell'esecuzione o senso del processo esecutivo che possono essere davvero qualificati come distintivi.

La capacità che viene richiesta ai coordinatori e la propensione di tipo emotivo, oltre che culturale, che viene stimolata a tutti noi è proprio quella di far sì che i diversi orientamenti che per vari istituti sono emersi in questi mesi di riforma si possono ridurre, non ridurre di forza sulla base di una interpretazione, lo do per scontato ma lo ripeto, omologante, autoritaria, o unificante, o che dir si voglia, ma sulla base di una riduzione di tipo qualitativo che mette in luce davvero quali sono le differenze di fondo attorno a nuclei di pensiero, a nuclei di organizzazione, a nuclei identitari intorno alla idea del Giudice dell'esecuzione. Giudice dell'esecuzione italiano che oscilla tra un ruolo marginale che anche nelle tabelle, più che nelle prassi, o meglio, più nelle prassi che nelle tabelle del C.S.M. viene lasciato o ai più giovani, o a quelli che si devono riconvertire ad altre funzioni provvisoriamente, o addirittura ai GOT, quindi non permette di esprimere un panorama unitario in termini di consapevolezza, molti conflitti interpretativi sono frutto di non consapevolezza, provengono cioè da prassi che non sono nemmeno censibili perché oggetto di provvedimenti o comunque di attività di orientamento amministrativo dell'ufficio o anche giurisdizionale di soggetti che non impegnano la giurisdizione eppure ci sono, anche su questo alcuni interrogativi che sono stati dati al CSM circa il chi deve essere, da un punto di vista professionale, il Giudice dell'esecuzione, potranno trovare qui alcuni stimoli

ulteriori e alcune risposte. Quindi, mettere insieme dei nuclei identitari, ideologici di reali differenze attorno ai problemi, costruire i presupposti per alcune richieste forti da indirizzare anche al Consiglio Superiore della Magistratura, come obiettivi, voi sapete che la riforma che è entrata in vigore, attorno alla riforma entrata in vigore ed attorno in particolare all'istituto tabellare sono nate e nasceranno delle priorità di indicazioni che gli uffici dovranno esprimere, e allora questo settore probabilmente gradirebbe alcune indicazioni che se nascono dal basso e se provengono dalla valutazione, dall'osservazione che la riforma ha avuto in questi mesi potrebbe creare una maggiore sintonia tra noi e il CSM. Alcuni obiettivi mediati, inoltre, sono assicurati dal fatto che i lavori, adeguatamente filtrati dalle attività redazionali dei vari coordinatori finiranno in un numero della rivista dell'Esecuzione Forzata ed è aperta la possibilità, se riusciremo a costruire una piattaforma comune con alcuni punti forti, di entrare, anche da un punto di vista mediatico, con un paio di interventi sul Sole 24 Ore e su Italia Oggi fra qualche giorno, a seminario chiuso, se ci sono le condizioni, per cui coloro che hanno accettato anche il sacrificio di venire a discutere di domenica pomeriggio e di lunedì a Venezia convergono su alcuni obiettivi per i quali si ritiene che la Magistratura togata possa effettivamente assumerli come fini da raggiungere nell'ambito dell'organizzazione degli uffici; sapete che c'è un

dibattito che investirà anche il nostro paese, è questione di pochi mesi, sulla giustificazione, sulla stessa fase politica di un Giudice dell'esecuzione nell'ambito dell'esecuzione forzata, inutile dirvi che la crisi dei mutui americani non è un fenomeno esotico ma ci riguarderà da vicino, e già ci sono segnali statistici, certi, da questo punto di vista, di aumento delle esecuzioni immobiliari non solo per effetto, a valle, della riforma fallimentare che ha rarefatto le dichiarazioni di fallimento, quindi ha innalzato il numero delle esecuzioni individuali ma come proprio insolvenza individuale. Non c'è allo stato nessun cammino parlamentare che possa far immaginare al nostro sistema una procedura di insolvenza civile, quindi la possibilità per l'insolvente che non fallisce di costruire un tavolo concorsuale con l'insieme dei suoi creditori per riorganizzare la sua situazione debitoria, quindi le esecuzioni rimangono, restano l'unica sede processuale all'interno della quale ci può essere il perseguimento del credito, la sua realizzazione coattiva da un lato ma anche un tentativo definitorio delle proprie esposizioni debitorie da parte del debitore, e da questo punto di vista è una sede sicuramente impropria, una sede che mal si presta ad una definizione collettiva, anche per i limiti che essa presenta in termini di priorità di interventi. Detto questo, e quindi azzerando completamente la prima parte che ci eravamo riservati con Roberto, salvo intervenire nel mentre lavoreremo, vi vado un po' a presentare come in concreto di snoderanno le

elaborazioni guidate da coordinatori per ciascuna sessione che illustreranno un po' in sintesi i dati che sono riusciti a mettere insieme e su cui esprimere delle linee di tendenza e proveniente dalle risposte del questionario, ma soprattutto individueranno molto brevemente, nel giro di pochi minuti, di quattro minuti, tre minuti, a mò di indice sommario, le questioni più importanti, cioè diranno: nell'ambito dell'opposizione alle sospensioni abbiamo riscontrato queste otto questioni, queste nove questioni, sulla prima ci sono tre orientamenti, ci sono due orientamenti, ci sono questi due nodi, questi tre nodi, dopodiché sceglieremo, ci siamo accordati in questo senso, all'interno di queste otto - nove questioni, ne scegliamo tre per poterle sviscerare davvero per poter far in modo che vi sia una partecipazione reale di tutti coloro che sono intervenuti, e a proposito di partecipazione reale, non si usa molto ma non è un convegno, credo che molti mi hanno.. l'esigenza emotiva di staccare dal nome che compare nella mailing list la persona che interviene e finalmente ricollegarla ad un volto, che è anche un problema di empatia, non so, spero anche di simpatia, e quindi, scusate se lo chiamo appello ma in realtà è davvero la curiosità, motivata da una grande curiosità di sapere, Abenavoli Maria Francesca, eccola, l'abbiamo vista. Francesco Abete, che poi sarebbe Luigi, Gigi Abete, che non c'è..

Dottoressa Barreca: no no, è un altro

Dr. Ferro: omonimo. Agostinacchio Luigi, ecco, perfetto, Altrui Francesco, e vieni da Catania, magari dite qualcosa.. Arena Maria Stella, non c'è, Arienzo Maria Luisa, è assente, vado in ordine alfabetico di coloro che avevano dato la loro responsabilità e quindi al lordo anche di coloro che l'hanno revocata all'ultimo minuto. Enrico Astuni mi siede accanto, Carmelo Barbieri, e vieni da Terni. Luciana Barreca è notissima, Tribunale di Roma e Comitato Scientifico, Roberto Bellè, eccolo lì, La Spezia, Giuseppe Blumetti, Mirco Buratti, non c'è, Flaviana Boniolo, Daniela Bruni, eccola, Giuseppe Campagna, Reggio Calabria, Alberto Cardino, La Spezia, tutta gente che finalmente vediamo che faccia ha dopo che l'abbiamo letta per mesi e mesi! Maria Barbara Cavallo, ecco, Maria Barbara Cavallo che ha gli interrogativi di agosto! Ad agosto eri l'unica..

(Intervento incomprensibile)

Dr. Ferro: Paolo Corder, che è di Venezia, ma non vedo, Francesco Cottone, eccolo, Filippo D'Aquino è rimasto a Monza, Mirella Delia, che è di Matera, Paolo De Marchi è arrivato, Franco De Stefano sarà uno dei coordinatori della prossima sessione, Giovanna Dominici, Giovanni Fanticini sarà anche lui coordinatore di Reggio Emilia in un'altra sessione, Manuela Farini di Padova, che credo sia entrata insieme alla Daniela Bruni, Carla Fazzini di Rimini, Lorenzo Ferri di Sulmona, non lo vedo, Luigi Galasso ha detto che non si alzava in piedi però non abbiamo capito che tipo di malattia.. Alessandra Galli, Anna Ghedini, anche lei

Pallara Francesco
Via Verga, 3 - 30038 SPINEA -VE-
TEL. 041/991646 FAX 041/5087870

una coordinatrice di sessione, Giancarlo Giusti, ti tributeremo quello che ti meriti dopo (applausi) e con questo siamo a posto, e con questo siamo sdebitati. Carmen Giraldi, Maria Grassi, Nicola Graziano di Barbara Lucania, Nicoletta Guerrero, Luigi La Battaglia, Salvatore Leuzzi, Mirco Lombardi di Lecco, eccolo lì, Marco Lualdi, eccolo, di Varese, Giampaolo Maccagno di Cuneo, Giancarlo Maggiore di Castrovillari, Maria Domenica Marchese di Palmi, Luca Marini di Venezia, Vera Marletta, Antonella Marrone, Ester Marongiu di Torino, Carmelo Mazzeo di Catania, Claudio Miele di Monza non è potuto venire, Mario Montanaro, che sarà anche lui coordinatore di una sessione, è stato per molto tempo Giudice all'Aquila. Gianluigi Morlini non c'è, Roberto Nespeca, un altro che interviene spesso, quindi dovresti farti vedere proprio. Orlando Massimo di Lecce, Alida Palucoschi di Monza, Francesco Padoia, il Presidente Padoia di Treviso, Barbara Perna di Santa Maria Capua Vetere, anche lei coordinerà una sessione, Germano Perna, Marcello Pisanu di Cuneo, Teresa Reggio di Castrovillari, Rita Rigoni di Venezia, ciao, Federico Rolfi di Monza, Raffaele Rossi di Napoli, non è venuto.. Sta arrivando, Salvatore Saia, eccolo lì, Miro Santangelo, eccolo lì, di Varese, Lodovico Sburlati di Torino, Carlo Sciavicco di Belluno, Roberto Sereni, so che è in arrivo perché è in stanza con me, per cui.. Annamaria Soldi è atterrata.. Marilina Termini eccola là, è di Padova, Bianca Maria Todaro di Crotone, Maria Luisa

Traversa di Bari, per non rileggere da capo vi chiediamo subito chi siete, nome e cognome

(Intervento incomprensibile)

Dr. Ferro: Mario Tuttobene di Genova, Raffaella Vacca di Palermo, Francesco Vigorito è atterrato, okay, ce ne sono altri che sono scomparsi dall'elenco? Quattro sono arrivati, siamo circa 80 persone, da un punto di vista geografico mi pare molto rappresentativo e ben collocati, sa alcuni Tribunali ci sono state delle defezioni che abbiamo riscontrato solo in parte a livello di questionario, quindi sono rimediate nell'ambito del questionario, cioè conosciamo i loro orientamenti, mancano fisicamente molte persone rappresentative di queste grosse realtà, mi riferisco a Milano, Napoli e Palermo, ma conosciamo gli orientamenti di questi tribunali, non è la stessa cosa che non averli qui ma, insomma, in qualche modo si rimedia. Allora, cominciamo?

Dr.ssa Barreca: allora, proprio per, come dire, seguire l'ordine già dettato da Massimo, abbiamo enucleato con Enrico delle questioni principali da affrontare tenendo conto dei contrasti riscontrati, le risposte che noi abbiamo scrutinato sono state 41, non sempre tutti hanno risposto a tutte le domande, quindi a volte, appunto, i numeri possono non essere coincidenti. Direi che, appunto, sulla base dei contrasti li possiamo intanto evidenziare e poi tiriamo fuori le questioni, proprio perché siamo i primi e dobbiamo darci una regola, si potrebbe pensare di fare questione per questione, quelle tre - quattro principali

che abbiamo.. prima la carrellata veloce e poi.. Allora, direi, per la parte prima del questionario vi dice Enrico

Dr. Astuni: allora, le questioni che abbiamo pensato di esaminare sono queste, se possa essere reclamata la sospensione concessa dal Giudice dell'opposizione a precetto, quindi 615, abbiamo riscontrato nei questionari che c'è una larghissima maggioranza favorevole all'ammissibilità del reclamo, e questa è anche la nostra opinione, ma in sede di dibattito potrà essere sviluppata, e la prima questione veramente seria di affrontare, che secondo noi è centrale, è quella del concorso di poteri sospensivi tra Giudice dell'opposizione a precetto e G.E. e a riguardo diciamo che le tesi fondamentali che si possono dare sono queste: concorso di poteri tra Giudice dell'opposizione a precetto e G.E., esclusiva competenza di uno dei due Giudici secondo che si tratti di un'opposizione che è stata proposta anteriormente all'inizio dell'esecuzione oppure in momento successivo all'inizio dell'esecuzione, oppure esclusiva competenza a secondo che si tratta di un'istanza che viene proposta prima che l'esecuzione è iniziata, oppure una volta che l'esecuzione è iniziata, e i casi dubbi e fondamentali da risolvere, da chiarire ci sembrano essere questi. Il primo è se sia possibile, pendente l'opposizione a precetto, portare l'istanza di sospensione non al Giudice dell'opposizione ma al G.E. e il secondo se vi sia, in caso di concorso di

opposizioni, una competenza concorrente oppure una competenza ripartita e in che modo

Dr.ssa Barreca: mi collego proprio per dare il dato concreto perché oltre che alla parte prima queste erano domande della cosiddetta parte quinta, cioè si collega la domanda se al Giudice dell'esecuzione può essere chiesta la sospensione a prescindere da un ricorso in opposizione e le risposte sono state quasi a metà, 22 risposte "no la sospensione può chiedersi soltanto tramite opposizione" 19 invece ritengono che la sospensione possa essere richiesta a prescindere dalla pendenza di un giudizio di opposizione a precetto o all'esecuzione dato che si tratta di un modo con cui il G.E. regola l'andamento del processo esecutivo. Io direi che queste sono le questioni proprio ridotte all'osso, nel senso veramente.. Al di là, diciamo, di opzioni poi teoriche che magari avrete letto, prese di posizione di commentatori anche nostri in altre occasioni, direi, il nucleo centrale è questo, ci sono problemi evidentemente anche di efficienza della risposta del sistema soprattutto in quei tribunali, io non so come sono le vostre organizzazioni tabellari ma per esempio il Tribunale di Roma, che è un Tribunale grosso, aveva fatto la scelta del concorso di poteri, per intenderci, vale a dire il fatto che ci si potesse rivolgere al Giudice dell'opposizione a precetto per chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e al Giudice dell'esecuzione per chiedere la sospensione del processo esecutivo, però a questo punto abbiamo perso il controllo della si-

tuazione da quando, con una modifica tabellare, le opposizioni a precetto sono spalmate su tutte le sezioni del Tribunale di Roma a seconda della competenza, diciamo, della materia cui è riferito il titolo, quindi noi gestiamo allo stato soltanto le opposizioni all'esecuzione e le gestiamo, poi questa sarà una questione che affronteremo dopo, per una scelta anche questa tabellare, non necessitata, non necessaria ma tabellare, per cui noi siamo i Giudici dell'opposizione alle nostre esecuzioni, quindi queste sono.. diciamo, prima di dare delle giustificazioni, non lo so, direi che forse è meglio aprire prima il dibattito e poi riassumere i pro e i contro.. Ancora più velocemente l'elenco delle varie questioni. Allora, diciamo, questa è la parte prima. Sulla parte seconda diciamo che parliamo delle opposizioni successive, quindi quella era l'opposizione preventiva, parte seconda: opposizioni successive, questione assolutamente controversa da affrontare se nel ricorso non è contenuta la richiesta di sospensione, cioè l'esatto opposto della situazione precedente, vale a dire: opposizione secca senza richiesta di sospensione, anche qui 25 a 12, poi vedremo. Altre questioni molto meno rilevanti perché ci sono risposte assolutamente conformi, invece punto da affrontare sempre per le opposizioni successive, nel caso in cui comportamento del Giudice dell'esecuzione, nel caso in cui ritenga inammissibile l'opposizione, cioè se per esempio non è stato rispettato il termine perentorio. Più omogenee le risposte a proposito della

mancata comparizione delle parti all'udienza fissata dal G.E., assolutamente prevalenti 35 risposte nel senso dell'improcedibilità o improseguibilità, quindi abbiamo ritenuto di lasciare da parte questa questione. Altra questione ancora molto controversa è la forma dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, del merito, chiamiamolo così, per intenderci, sull'opposizione, quindi, primo problema se non c'è istanza di sospensione, secondo problema: come si introduce l'opposizione, il merito sull'opposizione, terzo problema: anche qui abbiamo 36 risposte nel senso della prima udienza davanti al G.I., per intenderci, che è un'udienza di 183, 18 e 18, 18 ritengono che i motivi possano essere modificati, 18 ritengono che non sia possibile modificare i motivi dell'opposizione all'esecuzione. Direi che altro.. Questo per quanto riguarda la parte seconda, le questioni più controverse, sulle altre magari torneremo sul dibattito ma è abbastanza omogenea la risposta. Poi c'è la parte quarta..

Dr. Astuni: sulla parte quarta.. Mi ricollego un attimo alla parte prima per dare semplice conto della situazione, innanzitutto dei limiti all'opposizione sui titoli giudiziali non trattiamole pure perché è pacifico che non si propone opposizione di merito se non per fatti sopravvenuti. Sulla sospensione parziale, che non trattiamo, perché non abbiamo lo spazio, c'è una larghissima maggioranza che ammette la sospensione parziale dell'esecutività del titolo per quanto concerne la riduzione quantitativa della pretesa precettata,

per il ricorso ex Art. 700 la tesi più radicale, cioè il 700 non è possibile perché c'è uno strumento tipico, è sostenuta da una larghissima maggioranza, si può discutere soltanto per il 617 primo comma perché non c'è uno strumento per inibire l'inizio dell'esecuzione. Per quanto concerne la parte quarta, lì abbiamo registrato una sostanziale spaccatura in due indirizzi con leggera prevalenza di uno di questi e i due indirizzi sono quelli che corrispondono agli orientamenti, ai due filoni interpretativi principali e cioè la tesi della estinzione per acquiescenza, parliamo del 624 terzo comma, estinzione alternativa all'instaurazione del giudizio di merito, primo orientamento estinzione per acquiescenza ed è sostenuto da chi ha detto che l'estinzione può essere pronunciata soltanto se nessuno ha mai iniziato il giudizio di merito e, conseguentemente, se il giudizio di merito è iniziato da qualcuno il G.E. deve rigettare l'istanza dell'opponente e il processo resta sospeso, però è rappresentato anche bene l'altro orientamento, e cioè quello del diritto potestativo del debitore all'estinzione del processo in cui si focalizza, credo che poi possiamo anche approfondirlo in sede di dibattito, si focalizza il punto di equilibrio degli interessi tra opponente ed opposto nella cauzione come succedaneo dei beni pignorati, questo evidentemente porta, a cascata, questa scelta di fondo porta a cascata una serie di implicazioni, perché secondo che si aderisca all'una o all'altra opinione seguono implicazioni in termini di quando si può e-

stinguere, quando non si può estinguere il processo. In estrema sintesi, chi sostiene che c'è l'estinzione per acquiescenza deve concludere che è necessario che nessuna delle parti inizi la causa nel termine perentorio assegnato dal Giudice, quale termine? Quello ex Art. 616. Se qualcuna delle parti inizia la causa, opponente oppure opposto, questo impedisce la estinzione perché il processo di merito non è inutile, e questa è in estrema sintesi la prima tesi. La seconda tesi dice: no, è vero che se nessuna delle parti inizia la causa in termini il giudizio è inutile e il Giudice non deve neppure disporre cauzione, ma quand'anche ci sia, quand'anche il creditore opposto abbia dato luogo alla.. Abbia iniziato il giudizio di merito in termini comunque il debitore o l'opponente ha diritto alla liberazione dei beni pignorati perché in luogo dei beni pignorati si sostituisce la cauzione che costituisce una garanzia surrogatoria rispetto al vincolo originario, e questa qui è l'altra posizione, questa posizione si distingue dalla prima, evidentemente, per una ipotesi, quella del fatto che il creditore abbia iniziato la causa. Altra questione notevole, tempistica dell'istanza, perché qui vengono registrate nei questionari tutte le diverse possibili opzioni interpretative e cioè: prima tesi si propone necessariamente dopo la decorrenza del termine perentorio l'istanza di estinzione e questa avvicina l'istanza di estinzione alla fattispecie dell'Art. 630, cioè estinzione per inattività delle parti, altra tesi: l'istanza può essere proposta anche prima

della scadenza del termine perentorio fermo restando che il Giudice non può pronunciare se non dopo che il termine perentorio è scaduto, questo ovviamente accedendo all'ipotesi che si scelga la tesi della estinzione per acquiescenza

Dr.ssa Barreca: Direi, per ricollegarmi a questi aspetti, invece, quanto al provvedimento di sospensione, assolutamente prevalente la tesi che il provvedimento di sospensione del G.E. non debba contenere pronuncia sulle spese, spaccate le risposte esattamente a metà quanto al provvedimento del Giudice del reclamo. Un'altra questione che vi segnalo, e che riguarda.. Prima ho saltato, è la reclamabilità dei provvedimenti indilazionabili e sospensione 617 e 618, anche qui si sono registrate più.. Non solo due posizioni ma più di due, vale a dire: reclamabilità, opposizione agli atti, non reclamabilità assoluta, cioè, nessun tipo di rimedio, diciamo, queste erano le opzioni, quindi: non ammissibilità del reclamo, 617 reclamo ammissibile in ogni caso, reclamo ammissibile soltanto in caso di sospensione di 618, quindi questa è un'altra questione

Dr. Ferro: allora proviamo ad affrontare la prima allora, che mi sembra, nel menù che avete indicato, no? Rapporto tra.. E su quello magari cerca di.. provochiamo anche interventi, se si riconoscono in questo dualismo che ha individuato, o se ci sono terze tesi che ci sono sfuggite o sono sfuggite nella compilazione del questionario, non sono emerse dalle risposte

Dr. Astuni: vediamo un attimo se possiamo iniziare a dibattere, secondo me è stato sostenuto che l'inizio dell'esecuzione spogli il Giudice dell'opposizione a precetto della competenza a provvedere, e secondo me questo orientamento però deve fare i conti con due esigenze, la prima è che esiste comunque un interesse obbiettivo dell'opponente ad ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo, perché gli effetti della sospensione all'esecutività del titolo sono senz'altro più ampi rispetto a quelli della sospensione del processo. Il secondo è che c'è una concentrazione, cioè un'economia processuale se si conserva la competenza al Giudice dell'opposizione a precetto, perché questa pronuncia data dal Giudice potrà essere fatta valere nelle enne procedure esecutive che il creditore abbia iniziato a condizione che il titolo sospeso sia il medesimo e che la pretesa sia quella precettata, quindi l'orientamento a cui, direi concorde, a cui eravamo arrivati io e Luciana era in questi termini, c'è comunque, esiste comunque un concorso di competenze tra Giudice dell'opposizione a precetto e Giudice dell'esecuzione, in primo luogo perché i poteri sono diversi, uno sospende l'esecutività del titolo, l'altro sospende l'esecuzione e secondo perché non si può lasciare.. Si deve lasciare all'opponente la libertà di adire il Giudice dell'esecuzione anche quando ha opposto il precetto, anche quando penda soltanto un'opposizione a precetto in quanto il Giudice dell'esecuzione è quello che ha il vero polso della situazione

dell'esecuzione e quindi è in grado di provvedere con probabilmente tempi e con una adeguatezza alle specificità del caso che forse non si riscontrano nell'opposizione a precetto. Questa è la nostra posizione ed è anche la posizione comune

Dr. Ferro: sentiamo un po' allora.. Tra l'altro chiederei a quelli che sono intervenuti dopo l'inizio, non sapendo com'è andata, ci siamo un po' presentati, se possono dirci chi sono e da dove vengono, così li individuiamo, senza imbarazzo ma l'abbiamo fatto

(Interventi incomprensibili)

Dr. Ferro: perché avete visto in che struttura siamo finiti, è un ex manicomio, tra l'altro ci hanno raccomandato di dire che sono possibili delle visite guidate, l'ideologia della contenzione, la sua evoluzione, vi potete prenotare quando volete all'ingresso. Vediamo chi non si riconosce in questa tesi e se riesce ad esprimere, come titolare di un pensiero opposto, a nome quindi anche di altri, le ragioni per le quali questa concomitanza può andare in crisi o non può andare in crisi, perché se c'è invece una convergenza..

Dr.ssa Barreca: diciamo che il punto critico è, uno, che è tutto sommato facilmente risolvibile, vale a dire, si propone l'opposizione a precetto e si chiede anche la sospensione al Giudice dell'opposizione a precetto, prima che il Giudice si pronunci si inizia comunque l'esecuzione, la nostra tesi è che in questo caso il Giudice dell'opposizione a precetto non perda il suo potere di decidere perché vale il momento in cui il ricorso è stato depositato, più critica invece la si-

tuazione quando l'opposizione a precetto è stata proposta senza istanza di sospensione 615, frattanto inizia l'esecuzione, piuttosto che chiedere la sospensione del processo esecutivo, così ci intendiamo meglio, al G.E., il debitore precettato scelga di chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo al G.I. cioè al Giudice dell'esecuzione a precetto, questa è la prima vera situazione critica, dove si registrano, diciamo, più preoccupanti diversità di posizione anche perché, come dicevo prima, i Giudici delle opposizioni a precetto non sono spesso Giudici dell'esecuzione. Questa è la prima questione ed è una questione, chiamiamola, di competenza, poi ci sono le ricadute che sono gli effetti della pronuncia del Giudice dell'opposizione a precetto sulla relativa istanza, vale a dire come funziona la pronuncia, nel senso che noi riteniamo, qui lo possiamo dire, che se il Giudice dell'opposizione a precetto sospende questa sospensione funziona, rispetto al processo esecutivo, come una sospensione esterna, poi come funzionino le sospensioni esterne magari lo vediamo dopo perché qui c'è una vera spaccatura anche nella risposta all'ultima domanda. Se invece il Giudice dell'opposizione a precetto rigetta secondo noi la parte, a differenza di quanto accaduto in un provvedimento recente commentato su Giurisprudenza di Merito, non perde il potere, diciamo così, di chiedere la sospensione del processo esecutivo anche per gli stessi motivi al Giudice dell'esecuzione, ecco, queste sono le posizioni

Dr. Ferro: c'è qualcuno, allora, che è a favore della tesi?
Anche perché risulta un po' dai questionari, no? Che
è a favore della tesi invece di una progressività di
competenza, per cui quella del Giudice non
dell'esecuzione cede a fronte di quello, così coin-
volgiamo un po'

Dr. Astuni: noi avevamo come risposte queste, una maggioranza
assoluta a favore del concorso, va bene?

Dr.ssa Barreca: Vediamo chi è in senso contrario, via

Dr. Astuni: poi c'era un orientamento minoritario, diceva "il
Giudice opposizione a precetto ha il potere di so-
spensiva" e ce l'ha in via esclusiva lui, sottinteso

Dr. Ferro: e non il Giudice dell'esecuzione

Dr. Astuni: senza che ci sia il potere del Giudice
dell'esecuzione

Dr.ssa Barreca: bisogna vedere come è stata intesa la domanda,
capito?

Dr. Ferro: Attenzione, vorrei che fosse sul titolo più che non
sull'esecuzione

Dr.ssa Barreca: sul titolo

Dr. Astuni: E qualcun altro ha risposto nel senso che il Giu-
dice dell'opposizione ha il potere di esercitare il
suo potere di sospensiva, può esercitare il suo pote-
re di sospensiva anche con effetti diretti
sull'esecuzione, ed anche questo forse, tutto somma-
to..

Dr. Ferro: come effetti diretti, non indiretti, quindi non co-
me sospensione ab esterno ma di fatto su quello che
sta accadendo nel processo

Dr.ssa Barreca: ecco, per intenderci, io proporrei, così come terminologia, di distinguere esecuzione con processo esecutivo così ci intendiamo, ecco

Dr. Astuni: mentre invece c'erano poche risposte, però c'erano, nel senso che una volta che l'esecuzione è iniziata il Giudice dell'esecuzione è l'unico che può sospendere, quindi questa soluzione importa la privazione del potere di sospensione del titolo che è concessa al Giudice dell'opposizione

Dr. Ferro: Carla Fazzini, oh! Che è di Rimini

Intervento Carla Fazzini: solo per dire che in sede di reclamo il Tribunale di Rimini quest'estate ha ritenuto, il collegio feriale, che non ci sia più il potere del Giudice dell'opposizione a precetto di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo dopo il pignoramento, che però è un orientamento..

Dr.ssa Barreca: ma l'istanza era stata proposta prima o dopo?

Intervento Carla Fazzini: no, era un'opposizione a precetto con richiesta di sospensione su cui il Giudice dell'opposizione a precetto, che a Rimini è un Onorario, aveva fatto il provvedimento, nel frattempo è stato fatto il pignoramento e il Tribunale si è pronunciato dopo in sede di reclamo quando già il pignoramento..

Dr. Ferro: Cosa hai detto, il Tribunale..?

Intervento Carla Fazzini: che iniziata l'esecuzione è solo il Giudice dell'esecuzione che può sospenderla, l'ha detto con un provvedimento del collegio feriale di quest'estate, che però non sarebbe la mia, solo che.. Adesso ne ridiscuteremo però il primo provvedimento

in sede di reclamo del Tribunale di Rimini è stata in questo senso

Dr. Ferro: ci sono altre tesi del genere?

Dr.ssa Barreca: visto che ci troviamo, comunque è stato pacificamente ammesso il reclamo, direi che su questo punto siamo d'accordo, 615 reclamabile, questo è un primo punto, quindi 615 reclamabile direi a posto

Dr. Ferro: ed è inteso come un cautelare, anche Rimini l'ha inteso come una procedura..

Dr.ssa Barreca: Un attimo, anche su questo, i Giudici onorari che fanno? Sospendono o non sospendono col 615?

Dr. Ferro: Beh, se è andata al collegio su una non sospensione evidentemente..

Dr.ssa Barreca: no, non mi sono spiegata, decidono sull'istanza gli onorari e i Giudici di pace oppure no? Da voi sì..

Dr. Ferro: Va beh, sapete che c'è quella.. Da un punto di vista tabellare i GOT non potrebbero fare i procedimenti cautelari..

Dr.ssa Barreca: Però, voglio dire, qui forse si potrebbe anche discutere, nel senso che il 615 potrebbe essere inteso come una norma derogatoria, nel senso che è la legge che vuole che lo stesso Giudice, se può fare l'opposizione a precetto, possa anche sospendere

Dr. Ferro: ne abbiamo parlato all'inizio, lo dico per quelli che sono intervenuti dopo, anche gli ultimi, se si vogliono presentare, le ultime colleghe che sono arrivate, se vogliono dire chi sono e da dove vengono così..

Dr. Ferro: Giudice Abete, Francesco Abete

Dr.ssa Barreca: e poi c'è Rossi pure

Dr. Ferro: e anche Rossi, perfetto, avevo detto che potrebbe nascere, come documento, potrebbe nascere come istanza al CSM anche una presa di posizione nostra su chi è l'identikit professionale più idoneo a fare il Giudice dell'esecuzione, quindi non interessa adesso il momento di violazione tabellare o meno, non sprechiamo tempo su questo, però è una riflessione che è avviata e che forse è il caso di andare a rappresentare perché molte differenze interpretative nascono proprio da questo, che si tratti di competenze un po' condivise non molto ufficialmente. Altri che sono su questa linea? Dimmi

Intervento Salvo Leuzzi: Salvo Leuzzi, Siracusa. Io ti volevo sottolineare, per l'appunto, questo problema, quello per cui, per quanto mi riguarda, io mi sono trovato con il Giudice onorario che mi sospende con motivazione tautologica il titolo, quindi con l'opposizione a precetto, addirittura dopo che la causa è stata incardinata, dopo che il procedimento esecutivo è stato incardinato, quindi io sono Giudice dell'esecuzione, arriva un Giudice onorario, ritenuto che sussistono giusti motivi per sospendere il titolo, P.Q.M., sospende l'efficacia del titolo esecutivo. Ora, io penso..

Dr. Ferro: Ha sospeso il titolo, vero?

Intervento Salvo Leuzzi: sì, ha sospeso il titolo

Dr.ssa Barreca: col 615, via!

Intervento Salvo Leuzzi: esatto, questo sia un problema da sottoporre al CSM perché non vedo per quale ragione,

incardinato il procedimento esecutivo, un Giudice onorario debba addirittura sospendere..

Dr.ssa Barreca: allora, ascolta, qui dobbiamo intenderci, dobbiamo distinguere del problema dell'incardinato il processo esecutivo che riguarda i rapporti di concorrenza, concorso di cui parlavamo prima, dal problema della competenza degli onorari per i cautelari, che è altro, quindi, quando interveniamo rendiamo chiare le nostre posizioni altrimenti poi non viene chiaro il.. Per noi è difficile fare un resoconto, cioè, vorrei capire se tu sei contrario all'idea che questo potere si mantenga in capo al Giudice dell'opposizione pre-cetto oppure sei contrario a che ce l'abbiano gli onorari

Intervento Salvo Leuzzi: io ponevo anzitutto un problema pratico, quello che ce l'abbiano gli onorari, detto questo però non mi sembra una motivazione dirimente quella di dire il Giudice dell'opposizione all'esecuzione in realtà sospende cosa diversa rispetto al Giudice dell'esecuzione, per una semplice ragione, che lo scopo cui si mira poi, alla fin fine, è sempre lo stesso, quello di bloccare il procedimento esecutivo, mi pare abbastanza evidente che la ratio garantistica sottesa al primo comma del 615 è quella di consentire, sostanzialmente, al Giudice dell'opposizione di intervenire, e non ce ne sarebbe ragione ostativa, non ci sarebbe una ragione di segno contrario sul titolo nel momento in cui viene fatta un'opposizione a precetto, quindi colmando quel lasso che va dalla opposizione, quindi dalla citazione al

momento in cui essendovi l'incardinamento del procedimento esecutivo, essendovi il pignoramento, c'è un altro Giudice che può garantire sulla sospensione del processo

Dr.ssa Barreca: ma secondo te vale il momento della domanda o il momento della pronuncia del 615? Questo è un altro punto importante, a seguirti

Intervento Salvo Leuzzi: secondo me vale il momento della pronuncia

Dr.ssa Barreca: il momento della pronuncia, quindi sposterebbe ancora.. Perché, voglio dire, spesso capita che si perda un po' di tempo, allora evidentemente il creditore scaltro, comunque il creditore prudente comunque inizia subito il pignoramento e blocca la decisione, quindi varrebbe il momento della pronuncia

Intervento Salvo Leuzzi: sostanzialmente.. Poi è anche vero, perché io ci ho fatto caso a livello proprio pratico, scusatemi, completo subito, che sostanzialmente noi diamo a questo debitore esecutato una doppia garanzia che poi come si estrinseca? Che fa la fotocopia del documento Microsoft Word e quindi la presenta prima al Giudice dell'opposizione a precetto, dopo 20 giorni magari si scorda pure a cambiare l'intestazione, l'epigrafe, e la presenta al Giudice dell'esecuzione, io non vedo la ragione di questa concorrente garanzia, cioè mi pare che il 615 valga a colmare un vulnus di tutela nel lasso che intercorre dai due momenti che ti ho segnalato in sostanza

Intervento: ho un dubbio, diciamo, su questa ricostruzione, volevo un attimo, diciamo, stimolare una discussione

su un'affermazione che ha fatto Luciana e che volevo forse valorizzare, cioè la distinzione tra la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la sospensione del processo esecutivo, perché non è vero che necessariamente l'una assorba l'altra ossia raggiungendo la prima..

Dr.ssa Barreca: una sì

Intervento: sì, però può essere ulteriore, molto di più la prima, allora, voglio dire, non è detto.. Cioè, io non comprendo perché necessariamente si debbano porre in una posizione di necessaria antitetività, capisco che la prima, cioè la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ha un'efficacia.. Però non vedo questo problema di contrasto.. Di eccessivo contrasto, anche perché immaginiamo che con lo stesso titolo potrebbero nascere più procedure esecutive, cioè, insomma, io la vedo un pochettino più semplice e complicata al contempo la questione, però non vorrei che sia..

Dr.ssa Barreca: Tu sei per la tesi esposta da..?

Intervento: sì

Dr.ssa Barreca: va beh, vediamo un po' di raccogliere un po' di..

Intervento Francesco Cottone: Tribunale Roma. Per riallacciarmi a quello che diceva Mario, che condivido esattamente, attenzione, due problemi distinti, chi fa il Giudice dell'esecuzione, GOT, il Giudice onorario togato o Giudice togato, sono due cose proprio completamente diverse, lì c'è una scelta non solo di carattere dogmatico ma anche di carattere.. Di amministra-

zione proprio della giustizia, cioè, cerchiamo anche di capire che cosa vuol dire che i GOT poi non possono più fare opposizione a precetto, cerchiamo di capire se questo potere è un potere solo del Giudice dell'opposizione a precetto, il potere di sospensione del titolo esecutivo, a mio avviso sì, francamente, non ritengo che il Giudice dell'esecuzione possa sospendere l'efficacia esecutiva del titolo. Per riallacciarmi a quello che diceva pocanzi lui, che condivido perfettamente, non solo, ma anche nell'inquadramento dogmatico poi della giurisprudenza di legittimità c'è poi la chiusura del sistema laddove la Cassazione ha più volte detto che l'inizio del processo esecutivo non consuma il potere di proporre l'opposizione al precetto, sono due rimedi diversi, nel senso che nell'uno si discute della posizione complessiva del creditore rispetto alle procedure esecutive, il Giudice dell'esecuzione è Giudice della sua procedura esecutiva, tanto è vero che quelle pronunce hanno una valenza endoprocedimentale in materia di sospensione, siamo quindi nell'ambito dell'amministrazione del processo, all'interno della sua procedura esecutiva, e questo lo dice sempre, ogni qualvolta che ragiona la Casasazione, anche di sospensione endoprocedimentale, o meglio, di provvedimenti che hanno un effetto sulla proseguibilità o meno della procedura esecutiva. La sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, la sospensione derivante.. Le sospensioni necessarie, il 295 in caso di ricusazione, la Cassazione più volte

dice "attenzione, è comunque il Giudice dell'esecuzione che deve fare la valutazione sulla sospensione, non esistono sospensioni automatiche", ritengo quindi che il concorso sia necessario in questi termini, al Giudice dell'opposizione a precetto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con effetti, virgolette, in senso atecnico erga omnes, al giudice dell'esecuzione la valutazione ad esempio sulla regolarità formale della sospensione del titolo, ad esempio ipotizziamo un provvedimento assurdo, una sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo condizionata alla cauzione, so che non esiste nel Codice però qualcuno potrebbe ritenere di doverla fare, potrebbe valutarsi in termini di legittimità o illegittimità, in questo senso a mio avviso il sistema ha una coerenza, quindi arriverei anche ad ammettere, per riallacciarmi alla seconda questione che avevate detto, e qui chiudo così per brevità non le viamo spazio a nessuno, credo che sia coerente ammettere, per altro anche qui la giurisprudenza di legittimità ci viene in aiuto, ammettere la possibilità, per il Giudice dell'esecuzione, di sospendere la propria procedura a prescindere dall'opposizione o meno, tanto più nell'ipotesi in cui si verifica uno di questi eventi sospensivi, sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, effetto immediato nell'ambito delle procedure esecutive per carenze di titoli, quindi una improseguibilità di fatto che potrebbe assumere le caratteristiche, sotto il profilo processu-

ale, di una sospensione condizionata allo sviluppo di quel procedimento di opposizione al precetto

Dr.Fontana: sono arrivati altri due colleghi, prima per conoscerci ci siamo presentati tutti..

(Interventi incomprensibili)

Dr. Fontana: mi pare che su questo argomento si sia delineato un orientamento prevalente e quindi..

Dr.ssa Barreca: sì, prevalenza di concorso.. L'unico problema che resta è il problema degli onorari qui, avendo riconosciuto natura cautelare e la reclamabilità residua questo problema degli onorari

(Interventi incomprensibili)

Dr. Ferro: avete esperienza del problema delle sezioni distaccate dove ci sono i GOT spesso che fanno queste funzioni? No..

Dr.ssa Barreca: in molte sedi sì, d'altra parte sospendono i decreti ingiuntivi, cioè.. Fanno i 649, va beh, comunque, andiamo avanti.. Quindi resta questa problematicità. Allora, passando alle questioni della parte seconda, direi che il problema si pone quando l'opposizione viene presentata senza richiesta di sospensione anche se, devo dire, pur essendovi un contrasto nelle risposte, non è una vicenda che proprio si verifica tutti i giorni, di quelle che ci creano problemi, darei pertanto la precedenza al problema della reclamabilità dei provvedimenti indilazionabili ex Artt. 617 - 618 e quindi a tutti e quattro gli orientamenti che si sono manifestati perché qui il problema, lo sappiamo tutti benissimo, nasce dal fatto che il 624 non richiama il 617 e 618. Direi che la

tesi, così, sulla quale ci siamo sentiti di concordare è quella della reclamabilità in caso di sospensione data ai sensi del 618 per una situazione di analogia col 615, però devo dire che ancora moltissimi sono nel senso della opposizione agli atti esecutivi, molti, come vi dicevo, per la insussistenza di rimedio, al contrario, per la reclamabilità di ogni tipo di provvedimento col 618

Intervento Mario Montanaro: scusatemi, il sospendere la procedura del secondo comma del 618 lo ritenete completamente assimilabile alla sospensione della procedura, cioè, del processo esecutivo, o meglio, mi spiego, è sine die questa sospensione sempre e comunque pur innestandosi nell'ambito di un'opposizione agli atti?

Dr.ssa Barreca: dipende dal tipo di atto opposto

Intervento Mario Montanaro: allora forse, ecco, appunto, questo però crea una problematicità poi nel ragionamento analogico

Dr. Astuni: vediamo un attimo se posso introdurre un argomento che va nel senso che dice Mario..

Dr.ssa Barreca: Introduci, questo è importante

Dr. Astuni: solo un punto, secondo me la sospensione ex Art. 618 potrebbe essere un'altra cosa rispetto a quella dell'esecuzione per 624, per intenderci, però qui dobbiamo ragionare anche guardando al 624 terzo comma, perché il 624 terzo e quarto comma dicono: l'estinzione alternativa si applica anche in quanto compatibile alla sospensione concessa in sede di opposizione agli atti, e un presupposto del 624 terzo

comma è che ci sia una sospensione che è divenuta definitiva perché si è esaurito il mezzo di reclamo, non per altre questioni, per opposizione agli atti o perché è stata decisa con sentenza l'opposizione agli atti, no, lì c'è una sospensione concessa in sede di opposizione agli atti che è definitiva perché è esaurito il mezzo di reclamo, e a quello segue la possibilità dell'estinzione alternativa. Domanda mia: tutte le sospensioni concesse ex Art. 618 rientrano nella portata del 624? No! No! Anche secondo me, soltanto quando l'esito pratico equivalente dell'opposizione è il medesimo, cioè fa cadere l'intero processo esecutivo, allora si tratta soltanto di ipotesi tipo: nullità del pignoramento di un atto presupposto al pignoramento oppure, come diceva giustamente Bellè nella risposta al questionario, un presupposto processuale che se, accolta l'opposizione, fa cadere l'intero processo, queste sono le ipotesi in cui si applica il 624, e sono le ipotesi in cui.. Però, voglio dire, questo ragionamento..

(Interventi incomprensibili)

Dr. Astuni: io direi che possiamo distinguere 618.. ammettiamo la reclamabilità in base al criterio dell'autoqualificazione, se il Giudice parla di sospensione è reclamabile, se inibisce il compimento dell'atto successivo, adotta un provvedimento indilazionabile a contenuto atipico diverso continuiamo a ragionare di opposizione dell'atto, poi ai fini del 624 distinguiamo gli esiti possibili del giudizio di

opposizione, se fa cadere tutto allora è possibile il 624 terzo comma sennò no, però nel 624 terzo comma c'è un presupposto, che è la reclamabilità, quindi in qualche modo dovremmo ammetterla la reclamabilità

Dr. Ferro: c'è qualcuno che non è d'accordo, invece, sulla reclamabilità?

Intervento Giovanni Fanticini: Giovanni Fanticini, Reggio Emilia. Non sono d'accordo, e vi spiego anche perché. A Reggio Emilia ho dovuto convincere il Collegio a reclamarmi su un'opposizione a precetto perché ritenevano che sull'opposizione 615 non ci fosse proprio il reclamo e ci sono arrivati non con l'analogia degli strumenti processuali, cosa che, soprattutto per i mezzi di impugnazione, è molto pericolosa, ma ci sono arrivati con un'interpretazione costituzionalmente orientata del reclamo dicendo: se è ammesso il reclamo nell'esecuzione iniziata, dove il Giudice limita il proprio effetto sospensivo a quella esecuzione, a maggior ragione deve essere ammesso dove il Giudice sospende un'efficacia esecutiva del titolo erga omnes, come diceva prima il collega, e quindi ci sono arrivati, ma lo stesso non vale per l'opposizione a precetto 617 o per l'opposizione 617 perché mentre in questo caso il Giudice adotta.. è investito di una contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata col 615, nel 617 si discute non dico de minimis ma comunque di situazioni meno gravose, meno afflittive e con provvedimenti del Giudice che sono di regola meno nocivi in caso di errore, quindi il Col-

legio al Tribunale di Reggio Emilia si è rifiutato di reclamare una mia ordinanza

Dr.ssa Barreca: ma è ammessa l'opposizione agli atti oppure nessun tipo di rimedio?

Intervento Giovanni Fanticini: è ammessa l'opposizione agli atti esecutivi come 617 però non hanno ammesso il reclamo.. Cioè, io ero il reclamato, quindi ben venga, però gli ho dovuti anche convincere ad ammettere il reclamo

Dr.ssa Barreca: solo una nota di chiarimento su quello che hai detto prima, anche perché serve al nostro riepilogo. Se ho capito bene noi prima ci siamo espressi nel senso della reclamabilità del 615 in forza del 669 terdecies cioè se ritenendolo provvedimento cautelare, quindi non con quel percorso argomentativo che hai appena esposto, non per analogia ma per applicazione diretta delle norme del cautelare, tanto è vero che ci siamo posti il problema, quindi questo..

Intervento Giovanni Fanticini: vi dico, il Collegio del reclamo era a quattro, c'ero anch'io che ero il reclamato, io dovevo convincerli a reclamarmi perché volevano dichiararlo inammissibile, gli ho fatto l'argomento.. Era a quattro nel senso che io ero il reclamato, volevo essere giudicato dai colleghi perché non voglio fare il Dio in terra, li ho convinti che il reclamo era ammissibile sia sulla base del 669 terdecies e la sentenza 5368 del 2006 della Cassazione che ammette la natura cautelare, però quella sentenza è vagamente tautologica

Dr.ssa Barreca: va beh, però possiamo argomentarla

Intervento Giovanni Fanticini: e l'altra argomentazione era questa, sul 617 non c'è stato verso, non mi convince il 624 terzo comma perché il comma quarto richiama il comma terzo il quale a sua volta richiama il comma secondo, non vale secondo me la proprietà transitiva $A=B$ e $B=C$

Dr.ssa Barreca: quindi non sarebbe mai applicabile l'estinzione alternativa in caso di opposizione agli atti, tu la reputi incompatibile?

Intervento Giovanni Fanticini: potrebbe essere applicabile però il discorso è che nella parte in cui il terzo comma fa riferimento all'ordinanza divenuta definitiva a seguito di reclamo, fa riferimento ovviamente solo al caso del reclamo sulla ordinanza di 615

Dr.ssa Barreca: però il problema è l'altro rimedio, mi spiego, se noi ammettiamo che la sospensione di 618 sia opponibile col 617, quando scatterebbe questa estinzione alternativa? Quando si chiude il giudizio di opposizione agli atti avverso l'ordinanza di sospensione? E allora noi, per evitare col 624, quella è un'intenzione dichiarata del legislatore, la pendenza di un giudizio, dobbiamo aspettare che se ne chiuda un altro che riteniamo obbligatorio, cioè, mi pare un po'.. È qui che stride il punto.. Comunque c'era un intervento chiesto dal collega in fondo

Intervento Mario Tuttobene: Mario Tuttobene Tribunale di Genova. Io vengo.. Tornando al discorso della reclamabilità delle ordinanze di sospensione, io vengo da un Tribunale che ha esteso al massimo la possibilità di reclamo a tutti i casi di cui abbiamo parlato fino

adesso, devo dire che non si è mai pronunciato e condivido quanto dice Astuni circa la non reclamabilità delle ordinanze in sede di opposizione agli atti esecutivi quando non pronuncino una vera e propria sospensione ma si limitano a provvedimenti indispensabili. Volevo dire che sono d'accordo sul concetto generale che bisogna stare molto attenti quando si applicano estensivamente le norme sulle impugnazioni, questo va benissimo, ed effettivamente il Tribunale di Genova, quando ha affermato la reclamabilità dell'ordinanza di sospensione in materia di opposizione all'esecuzione preventiva, lo ha fatto proprio con una interpretazione costituzionalmente orientata, immagino simile a quella di cui si diceva allora. Per quanto riguarda invece l'opposizione all'ordinanza di sospensione pronunciata in sede di opposizione agli atti esecutivi, io francamente non riesco neanche quasi a vedere il problema, nel senso che anche un'interpretazione puramente letterale dell'Art. 624 comma secondo mi porterebbe a pensare che già la lettera della legge sia nel senso di rendere possibile il reclamo contro tutte le ordinanze di sospensione, perché così dice il 624 comma secondo, che non dice contro l'ordinanza che procede sull'istanza di sospensione ai sensi del primo comma, e badate che invece questa precisazione la fa l'Art. 624 nel terzo comma che introduce questa distinzione, quindi mi sembra che ci siano anche degli argomenti, oltre che di chiara giustizia sostanziale e di chiara parità di trattamento di situazioni simili, mi sembra che ci

siano anche degli argomenti testuali che mi indicano a favore di questa interpretazione

Intervento Luigi Agostinacchio: Luigi Agostinacchio, Tribunale di Bari, abbiamo una lettura completamente diversa della norma, leggiamo il secondo comma insieme al primo comma e alla rubrica dell'Art. 624 sospensione per opposizioni all'esecuzione, quindi riteniamo il reclamo ammissibile soltanto per i provvedimenti di sospensione ammessi ai sensi del 615 e del 619 inammissibili per quelli del 617, anche se sono soltanto provvedimenti di sospensione e non indilazionabili ed urgenti, e su questo il Tribunale si è pronunciato più di una volta

Dr. Astuni: quindi, scusami, e per il 624 terzo e quarto comma come ritenete che sia regolata la fattispecie estintiva? Cioè, è sufficiente la sospensione, è necessario che sia definitiva la sospensione perché esaurita l'opposizione agli atti?

Intervento Luigi Agostinacchio: credo che sia sufficiente la sospensione, non certo la rincorsa del giudizio di merito

Dr.ssa Barreca: eh, mi pare assurdo

Intervento Luigi Agostinacchio: no, è così anche Bologna, è lo stesso orientamento di Bari, quindi sulla mera sospensione è possibile..

Dr.ssa Barreca: cioè voi ritenete comunque opponibile la sospensione, non reclamabile, però con l'estinzione alternativa?

Intervento Mario Montanaro: scusami, io quello che volevo dire prima però era anche un'altra cosa, cioè, se io di-

spongo la sospensione fino a che, diciamo, era stata già disposta la vendita, si stava effettuando la vendita, viene proposta un'opposizione agli atti perché, per esempio, l'esperto nello.. Sto andando a braccio, l'esperto che doveva stimare l'immobile non ha fatto l'accesso, allora il Giudice dell'esecuzione valuta che quella stima non è idonea perché.. Sospende in attesa che venga depositata la.. In quel caso non potrà mai operare il meccanismo del..

Dr. Ferro: sì, ma quella non è una sospensione del processo esecutivo, è una sospensione della fase del processo esecutivo

Intervento Mario Montanaro: allora.. Aspettami!

Dr. Ferro: come tutti gli atti che riguardano l'opposizione..

Intervento Mario Montanaro: ma quello che volevo dire prima era esattamente questo, cioè, capiamoci che cosa vuol dire quel sospendere del 618, ecco

Dr.ssa Barreca: però a questo punto che facciamo? Diamo atto che non abbiamo un orientamento prevalente direi, mi pare che questa sia.. C'è l'intervento in fondo

Intervento Germano Perna: Germano Perna, Tribunale di Caltanissetta. Mi sembra che la questione possa anche essere risolta con l'ausilio della giurisprudenza della Cassazione formatasi prima della riforma perché nel concetto di provvedimenti indilazionabili la Cassazione aveva fatto rientrare anche provvedimenti di sospensione ai quali riconosceva ovviamente natura cautelare, si pensi al caso in cui il creditore affermi di vantare un privilegio processuale di natura fondiaria che invece è insussistente, quindi abbia

omesso, nell'errato presupposto di poter far valere questo privilegio processuale, abbia omesso la notifica del titolo esecutivo. Sarebbe paradossale non provvedere alla sospensione qualora il Giudice effettivamente accerti che esista un fumus, allora dinanzi alla sospensione concessa non credo che vi siano problemi sulla non reclamabilità del provvedimento stesso perché sarebbe interpretazione costituzionalmente orientata quella di concedere altresì.. Di concedere i medesimi strumenti, e riagganciandomi alla mia premessa, la giurisprudenza di legittimità ante riforma si era avvalsa del parallelo con le sospensioni pronunciate nei giudizi di opposizione all'esecuzione, quindi avendo instaurato questo parallelo nella sua interpretazione penso che non vi siano ostacoli alla reclamabilità, fermo restando comunque che il provvedimento potrebbe anche essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi

Dr.ssa Barreca: lo stesso, sospensione, quindi avrebbe due rimedi, l'opposizione agli atti e il reclamo, forse questo mi sembra un po' eccessivo

Intervento Germano Perna: non dovrebbero essere due strumenti alternativi

Dr.ssa Barreca: un po' eccessivo, questo forse è troppo, no?
Almeno scegliamone uno

Intervento Germano Perna: Sì, d'accordo, però non riterrei un ostacolo il reclamo

Dr.ssa Barreca: quindi reclamabile la sospensione, secondo te, nell'ipotesi in cui cadrebbe poi con l'accoglimento l'intera procedura esecutiva

Intervento Germano Perna: perfetto, d'altra parte nella prassi del nostro Tribunale questo problema non si è posto, avverso miei provvedimenti di sospensione sono stati proposti dei reclami, provvedimenti di sospensione pronunciati a seguito di opposizione agli atti esecutivi

Dr. Ferro: e quindi hanno dichiarato ammissibile il reclamo?

Intervento Germano Perna: hanno dichiarato ammissibile il reclamo

Dr. Ferro: salvo decidere nel merito

Dr.ssa Barreca: va beh, abbiamo enucleato ora, questo resta controverso, altre due questioni fondamentali che ci dividiamo tra me ed Enrico giusto perché vogliamo rispettare le scadenze salvo tornare, se abbiamo del tempo, su altri punti, vale a dire rapporto, nelle opposizioni successive, tra la fase dinanzi al Giudice dell'esecuzione e la fase, chiamiamola, sul merito dell'opposizione, perché, come vi dicevo, in quanto alla forma dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione sono state, diciamo, selezionate tutte e tre le possibilità, vale a dire: l'atto di citazione o il ricorso, a seconda della materia trattata aventi natura assolutamente autonoma rispetto alla fase dinanzi al G.E.; apro una parentesi, invece assolutamente concordanti le risposte nel senso che l'Art. 185, quindi la procedura camerale, si applichi esclusivamente nella fase dinanzi al G.E., soltanto al ricorso anche all'udienza ma queste sono sottigliezze su cui è inutile soffermarsi. Altra tesi, quella per la quale l'atto introduttivo dinanzi al Giudice del

merito dovrebbe essere una sorta di atto di riassunzione alla vecchia maniera che riprende il ricorso, riassume ciò che è accaduto e riporta, quindi, la vicenda svoltasi, terza soluzione: ricorso o originario con copia dei verbali di udienza e successive integrazioni di ricorso e ordinanze G.E., vale a dire vecchio metodo, a questo si collega però una risposta piuttosto incoerente nel senso che la maggioranza assoluta ritiene che la causa di merito debba ricevere una nuova iscrizione a ruolo, questo a prescindere dal fatto che invece si ritenga, e qui ancora si dividono le opzioni, che l'opposizione prenda un numero autonomo in fase esecutiva, quindi sia un incidente, chiamiamolo, autonomo, o un vero e proprio incidente del giudizio di esecuzione per la parte che si svolge dinanzi al G.E., quindi diciamo che i profili, al di là poi delle competenze, delle previsioni tabellari sulle quali non ci soffermiamo, i problemi più grossi sono la forma dell'atto introduttivo del giudizio di merito e poi, diciamo, l'udienza, i poteri delle parti dinanzi al Giudice del merito tenendo conto del ricorso introduttivo, cioè se possono essere modificati oppure no i motivi di opposizione. Su questo i-o.. Insomma, la nostra posizione..

Dr. Ferro: su questo ultimo punto cosa esce dal questionario?

Dr.ssa Barreca: Vi dico subito, la posizione di Enrico e mia è nel senso che il giudizio di merito è, diciamo così, inizia autonomamente rispetto alla fase dinanzi al G.E., la fase dinanzi al G.E. si introduce con un ricorso che non regge, diciamo così, la seconda parte,

il ricorso si conclude questa fase, che è una fase meramente incidentale del processo esecutivo che si svolge dinanzi al G.E. e si conclude con la pronuncia di accoglimento o di rigetto della sospensione, che avrà poi il suo sbocco eventuale nel reclamo, dopodiché si assegna il termine, il termine è per l'inizio di un autonomo giudizio di merito, chiamiamolo così, che comporterà una introduzione secondo le forme e i tempi della materia trattata e con iscrizione a ruolo contenzioso. La prima udienza dinanzi al Giudice di questo giudizio sarà un'udienza di 183, c'è qualche problema di coordinamento col 186 delle disposizioni di attuazione che dice ancora che la cancelleria trasmette gli atti al giudice del merito ma questo, voglio dire, può essere trascurato, più serio è il problema della modificazione dei motivi. Diciamo che qui però, probabilmente, poi nella pratica il problema si stempera, vale a dire che se la sospensione è stata concessa, ed opponente dovesse essere lo stesso debitore che non sceglie lo strumento dell'estinzione, non ha ragione di abbandonare quei motivi in forza dei quali gli è stata concessa la sospensione per.. Tuttalpiù ne aggiungerà degli altri, vedremo se sono ammissibili oppure no. Se invece la sospensione è stata rigettata ed opponente è, a questo punto, lo stesso debitore, si tratta qui di valutare se può modificare i motivi adducendone degli altri, perché qual è il dato fondamentale? Il dato fondamentale è la strumentalità, se va o meno valorizzata la strumentalità di un provvedimento a questo punto negati-

vo, perché rispetto al provvedimento positivo, io me lo porrei di meno il problema, ma qui devo dirvi che non ho una posizione assolutamente certa, nel senso che noi come Tribunale di Roma eravamo dell'idea che la modificazione dei motivi di opposizione, siamo ancora dell'idea come Tribunale, non sia ammissibile, però io non sono del tutto convinta, ecco, questo. Prego. Probabilmente è più importante essere chiari sulle modalità di introduzione del giudizio di merito, questo è preliminare, ecco, direi che è più importante a monte

Intervento Carla Fazzini: sono d'accordo su tutto, quindi anche per me una causa nuova si introduce, faccio il provvedimento che do all'esito dell'udienza del 185, è esattamente 616, cioè do il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito che secondo le regole proprie della materia di rito coi termini... Quindi devono iniziare una nuova causa

Dr. Ferro: davanti a te?

Intervento Carla Fazzini: no, solo questo, il 616 così com'è, poi arrivano tutte avanti a me perché il Presidente me le assegna tutte..

Dr.ssa Barreca: Cioè tabellarmente tu sei Giudice delle tue opposizioni

Intervento Carla Fazzini: delle opposizioni all'esecuzione. Invece sull'ultimo punto, non sarei per un ampliamento, cioè, non per un ampliamento finalizzato a provocare di nuovo quella sospensione che non si è avuta la prima volta, altrimenti si salta la fase camerale o cautelale, se vogliamo..

Dr.ssa Barreca: No, di nuovo la sospensione, qua introduci un argomento nuovo, attenzione, stiamo attenti, di nuovo la sospensione, allora dobbiamo tornare un attimo indietro, o andare avanti, e chiederci se la sospensione vada chiesta al Giudice dell'esecuzione o al Giudice dell'opposizione, questo presuppone una risposta a monte, e non abbiamo ancora introdotto

Intervento Carla Fazzini: allora, dato per scontato che si parla di un'introduzione nuova della causa, se ci possono essere nuovi motivi che si introducono così, direttamente in cognizione, ma sui quali non c'è un'altra richiesta di sospensione, forse sì in questo caso, il problema credo sia di più quello, ed è quello che poi nella prassi succede, perché non credo che le persone siano interessate a proporre altri motivi per discutere in sede di cognizione, il motivo per cui si propongono è casomai quello di mettere altra carne al fuoco per la sospensione, forse

Dr.ssa Barreca: chiaro, ragioniamo sempre in termini di ciò che ci accade, perché è inutile che stiamo ad elaborare teorie

Dr. Astuni: quindi alla fin fine fanno un altro ricorso e poi riuniscono in sede di merito

Dr.ssa Barreca: aspetta, se riteniamo che la sospensione vada chiesta sempre al G.E. e non riteniamo invece che la si possa chiedere al Giudice dell'opposizione all'esecuzione, su questo ci dobbiamo intendere

Intervento Nicola Graziano: io sono Giudice unico delle esecuzioni, comunque questa strada che hai indicato tu, soltanto che accade che a volte viene iscritto a ruo-

lo generale, diciamo, un ricorso per la richiesta di sospensione e noi.. Io decido con una sorta di conservazione degli atti, però nello stesso momento ordino poi una nuova iscrizione da capo diciamo, non avviene incidentalmente, molto spesso.. ancora le nostre cancellerie non sono coordinate, quindi arriva un ricorso al ruolo generale, quindi non delle esecuzioni, ma che è indirizzato al Giudice delle esecuzioni, io, per una sorta di conservazione degli atti, per un'economia decido, però riordino di nuovo la iscrizione perché c'è una sorta di fusione

Dr.ssa Barreca: però, diciamo, la presa di posizione è nel senso che il ricorso introduttivo dell'opposizione si propone al giudice dell'esecuzione come incidente dell'esecuzione salva l'iscrizione successiva dopo..

Intervento Nicola Graziano: magari dell'atto di citazione, in questo caso però io non decido più se non sulla sospensione perché c'è un rispetto, diciamo, dell'indicazione del Codice, quindi c'è un altro Giudice che decide nel merito

Dr.ssa Barreca: cioè secondo criteri tabellari che vi incrociano, per esempio, com'è, uno fa le opposizioni..

Intervento Nicola Graziano: siccome io sono unico non incrocio gli altri, giustamente non ci incrociamo però.. Gli altri incrociano me.. Questa è l'idea della.. Invece per quanto riguarda.. Secondo me portando agli estremi questo ragionamento, evidentemente il discorso della domanda nuova è possibilissimo perché c'è un'autonomia, io la strumentalità la vedo nello stesso modo, appunto, della riforma dei procedimenti cau-

telari, cioè, così come c'è una facoltatività del metodo, così c'è, secondo me, questa possibilità di scegliere o meno e quindi di seguire una strada credo autonoma. Pensavo, con un'altra domanda di sospensione, ci sto pensando..

Dr.ssa Barreca: L'altra domanda di sospensione secondo voi va indirizzata al G.E. o al G.I.?

Intervento Nicola Germano: come avete detto voi all'inizio dovrebbe essere al G.I., a questo punto

Dr.ssa Barreca: al G.E.

Intervento Nicola Germano: no, la questione iniziale..

Dr.ssa Barreca: quella riguardava l'opposizione a precetto, noi stiamo parlando delle successive qui

Dr. Astuni: lasciamo questo esempio perché altrimenti poi ci perdiamo, cioè, ricorso in opposizione all'esecuzione già iniziata, quindi si va davanti al G.E., il G.E. nega o concede la sospensiva, assegna termine e quello inizia la causa di merito, dopodiché trova un nuovo motivo di opposizione e ha due scelte, o la introduce nel giudizio che ha già iniziato oppure fa un nuovo ricorso in opposizione per spendersi la sospensiva

Intervento Nicola Germano: secondo me lo dice nel giudizio che ha iniziato, secondo me, la mia idea

Dr. Astuni: allora, se fa soltanto.. Se lo introduce soltanto nel giudizio già iniziato c'è un problema, quel motivo potrà essere dedotto a fondamento di una nuova istanza di sospensione? E, se sì, a chi va, al G.I. oppure al Giudice..?

Intervento Nicola Germano: io non ho le idee molto chiare

Dr.ssa Barreca: allora il collega Vigorito e poi la collega in fondo che non mi ricordo più come si chiama.. Facciamo il giro così, la collega di Palermo e poi..

Intervento Francesco Vigorito: a me sembra che in generale il nodo...

(intervento avvenuto lontano dal microfono o a microfono spento e, quindi, non comprensibile)

..del tutto univoca nel ritenere che non si potessero modificare i motivi, e devo dire, come diceva giustamente Luciana, che il nostro orientamento, io l'ho scritto anche in qualche sentenza, in questa fase è stato questo, credo che però, proprio per quello che stiamo andando dicendo, è un orientamento sul quale forse è il caso di tornare, e mi convince molto il discorso che faceva Enrico Astuni, cioè, se è possibile, con una successiva domanda, introdotta in un successivo giudizio, con lo stesso procedimento, ampliare, come dire, i motivi, il tema decidendum, mi ferma un formalismo, finanche, quello di negare la possibilità che questo ampliamento del tema decidendum intervenga da subito, con l'atto introduttivo del giudizio, direi addirittura di più, facendo leva su una sentenza della Cassazione, forse isolata, che addirittura consentiva, prospettava la possibilità di fare un ricorso per la sospensione dell'esecuzione in funzione di un giudizio diverso già in corso, si potrebbe addirittura pensare che un ampliamento del tema decidendum in sede di atto di citazione, atto introduttivo, potrebbe fondare di per sé una richiesta, sempre al G.E., ovviamente, perché è il giudice

dell'esecuzione che ha potere di sospendere, di sospensione dell'esecuzione in funzione di questa domanda nuova, quindi probabilmente uno dei temi, che non mi sembra per altro neanche del tutto astratto, ipotetico, cioè quello dell'ampliamento del tema decidendum, perché succede, avviene, avviene che magari proprio sulla base dei motivi di rigetto dell'istanza di sospensione il ricorrente non è che ne trova altri ma riprospetta complessivamente l'azione e la riqualifica, quindi probabilmente questo tema sarà il tema centrale, uno dei temi centrali..

Dr.ssa Barreca: sì, terrei più nell'ipotesi di rigetto, perché, voglio dire.. Insomma, nell'ipotesi di accoglimento tuttalpiù si aggiunge qualcosina ma lo scopo è quello di ottenere la sospensione, la collega di Palermo in fondo?

Intervento Raffaella Vacca: anche per Palermo la competenza a decidere sulla sospensione non può che essere il Giudice dell'esecuzione, e non è necessario poi introdurre un nuovo ricorso in opposizione per introdurre nuovi motivi per la sospensione, ma sarà sempre il Giudice dell'esecuzione a decidere

Dr.ssa Barreca: vorrei che emergesse.. Per esempio, ecco, il Tribunale di Napoli ha una posizione a sé, tra l'altro una risposta dei colleghi di Napoli è nel senso che addirittura la prima udienza è già un'udienza istruttoria davanti al nuovo Giudice, quindi sembrerebbe addirittura la vecchissima..

Intervento Rossi: io rappresento la prassi della sezione esecuzioni del Tribunale di Napoli

Dr.ssa Barreca: voi siete mobiliare o immobiliare?

Intervento Rossi: mobiliari, presso terzi, sfratti, tutto quello che non c'è della immobiliare lo facciamo noi diciamo, tutto quello che avanza. Brevissimamente, ricorso al Giudice dell'esecuzione trattato come incidente in corso di procedura esecutiva, quindi senza iscrizione al ruolo, fissazione udienza camerale, tra virgolette, decisione sulla sospensione, cioè, col provvedimento con cui.. O con l'ordinanza con cui si sospende o non si sospende fissiamo il termine. Atto introduttivo del successivo giudizio, lasciamo stare la formulazione della norma, etc. etc., noi riteniamo che l'atto introduttivo della fase di merito, diciamo così, sia un atto di citazione, essenzialmente per due ragioni, una per una ragione di omologia con quanto accade quando ai sensi del 616 si debba riassumere davanti al Giudice di pace, l'altra ragione è principio banalissimo, fondamentale, che l'atto introduttivo del giudizio e' l'atto di citazione, salvo che non ci sia una deroga, e quindi la formulazione del 616 quando dice "secondo la materia per il rito", evidentemente atto di citazione nelle controversie ordinarie, se si tratta di una opposizione in materia locatizia sarà il ricorso, etc. etc.

Dr.ssa Barreca: e nel 618, 617 - 618?

Intervento Rossi: 618 idem come sopra, diciamo, perché non ci sono.. Anche se per la verità..

Dr.ssa Barreca: No, perché non usa la stessa formula

Intervento Rossi: lo so, però per una ragione di coerenza sistematica, anche se in questa lunga prima fase di ap-

plicazione a me è capitato spesso che introducessero il giudizio di merito con ricorso, io ho fissato egualmente l'udienza e per la verità non me la sono sentita di fare un formalismo esasperato, nel senso che nella fase di incertezza iniziale dell'applicazione, soprattutto in considerazione della normativa previgente per cui il ricorso ad esecuzione iniziata si introduceva con ricorso, allora io ho fissato egualmente l'udienza, diciamo, ci sono passato sopra, se mi fanno la questione io dirò che purchè nel termine da me assegnato sia stato o depositato il ricorso o notificata la citazione mi va bene. Motivi nuovi, motivi nuovi direi sono sostanzialmente.. Siamo sostanzialmente sulla linea del collega Vigorito, con una precisazione però, perché motivi nuovi? Soprattutto per quanto riguarda l'opposizione alle esecuzioni, partendo da una considerazione basilare, se l'opposizione all'esecuzione è proponibile fin quando l'esecuzione non sia conclusa allora l'alternativa qual è? Che se l'esecuzione non è ancora conclusa l'opponente può fare un ricorso autonomo, e che gli dite, di no, non è ammissibile solo perché.. Per motivi nuovi? Nella prima opposizione all'esecuzione ha detto che è prescritto il credito, nella seconda si dirà che il titolo..

Dr.ssa Barreca: Che ha pagato

Intervento Rossi: ha pagato, brava, che gli dici, è inammissibile perché..? Non c'è una consumazione del potere di fare opposizione. È chiaro che se l'esecuzione è terminata, allora non può rientrare per la finestra

quello che.. Troverebbe chiusa la porta, quindi secondo me il discrimine può essere visto in questo, diciamo, nel fatto che l'esecuzione sia o meno conclusa, evidentemente però, attenzione, ho proposto opposizione all'esecuzione, motivi nuovi, questi motivi nuovi possono fondare l'istanza di sospensione, allora io direi una cosa, ragioniamo in termini di eventuale, se la sospensione all'esecuzione è trattata come cautelare ragioniamo in termini di eventuale revoca o modifica del provvedimento cautelare

Dr.ssa Barreca: e chi la fa?

Intervento Rossi: scusami, se revoca o modifica, il 669 decede dice il Giudice istruttore della causa di merito, cioè il Giudice dell'opposizione, eh..

Dr.ssa Barreca: E c'è il 487 che tu ritieni a questo punto superato dal..

Intervento Rossi: però, un attimo, ci dobbiamo decidere

Dr.ssa Barreca: è un punto critico, è un'altra delle questioni critiche, sicuramente è per questo che ho cercato di distinguere nei vostri interventi questi vari passaggi, per evitare che si confondano.. Non so se c'è qualcuno che si deve esprimere per l'altra tesi, perché sennò diamo per prevalente l'orientamento dell'introduzione con ricorso o citazione autonomi e iscrizione al ruolo, cioè, perché qui, vi voglio dire, invece le risposte erano esattamente 15 a 27, cioè, non è che fosse una o due nel senso del fatto che dovesse essere iscritto a ruolo il ricorso originario con copia dei verbali di udienza e tutto il resto, cioè, non è così, invece direi che a questo pun-

to è prevalente la tesi dell'autonomia, addirittura mi sembra prevalente anche l'idea della possibilità della modifica o dell'ampliamento dei motivi

Dr. Ferro: io segnalo un caso su cui non ho risposta perché non mi ha riguardato, però è un'opposizione che avevo sospeso come giudice dell'esecuzione, nell'introduzione al giudizio di merito è stato individuato un motivo diverso, è stato introdotto un motivo diverso che avrebbe probabilmente.. Scusate, non avevo sospeso, che avrebbe probabilmente giustificato una sospensione, e il Tribunale ha rigettato l'opposizione nel merito ritenendo, sotto il profilo della non corrispondenza, che mancava, aderendo la tesi della strumentalità, un perfetto richiamo tra ricorso originario e citazione, e qui è stato facile perché nel mio Tribunale si applica la prassi per cui si iscrive a ruolo, nell'ipotesi in cui sia fattibile, come diceva a Napoli, una citazione, un atto che è semplicemente la sommatoria di vari atti che hanno condotto all'ordinanza finale con cui il Giudice smista le carte

Dr.ssa Barreca: quindi si segue ancora il vecchio sistema, non si fa una citazione autonoma?

Dr. Ferro: è un atto che è una sommatoria, cioè, un atto che dice "premesso che.." e poi si riporta per l'intero ricorso, più vari verbali

Dr.ssa Barreca: è una specie di atto riassuntivo

Dr. Ferro: è un atto riassuntivo, sì, che assumerà la forma della citazione poi, laddove sia necessaria una citazione

Dr.ssa Barreca: quindi contiene in sé..

Dr. Ferro: è una citazione che contiene in sé l'originale del ricorso nella sua stesura redazionale, ecco

Intervento Roberto Bellè: La Spezia. Sui motivi, scusate, non vorrei che ci stessimo accartocciando su noi stessi, proprio su questa storia dei motivi, perché se uno inizia una causa i motivi, ci mette anche che sua nonna è morta, quelli che vuole, ci mette la causa pretendi che vuole, le regole generali sono queste, il 104 dicendo che in una causa si possono infilare tutte le domande che si vogliono per la stessa parte

Dr.ssa Barreca: sì, il problema è se sono ammissibili o non ammissibili e se possono reggere una sospensione

Intervento Roberto Bellè: quando uno fa una causa, e diamo per certo che inizi una causa, dopo la fase iniziale, ci scrive dentro i motivi..

Dr.ssa Barreca: Quindi tu sei per l'autonomia assoluta, va beh, è chiaro

Intervento Roberto Bellè: ma non perché c'è una regola speciale esecutiva, perché quando uno inizia una causa ci può scrivere, e qua è una causa che certamente..

Dr.ssa Barreca: Sì, ma è la premessa maggiore che è in dubbio, che questa sia una causa nuova, è su quello che vi voglio chiedere di esprimervi!

Dr. Ferro: Roberto, se posso dirti una cosa, è un dubbio, perché non ho le idee chiare, l'opposizione all'esecuzione adesso è diventato un giudizio che si consuma in primo grado, dopodiché' va in Cassazione, per cui, è vero che in una causa ordinaria ci metti dentro quello che vuoi ma se il veicolo ha una sua

tipicità, una sua nominatività, oltre che una sua tipicità, un po' peculiare, qualcuno ritiene che possa contenere, in effetti, in quanto veicolo, solo quattro persone, e non sei, perché poi avrà un suo iter anche processuale di stabilizzazione diverso da una causa ordinaria

Intervento Roberto Bellè: vorrà dire che si valuterà se sono davvero motivi di opposizione all'esecuzione o meno, cioè, se rientrano in quella tipologia, poi, va beh, è chiaro..

Intervento Luigi Agostinacchio: registro l'orientamento uguale a quello prevalente, cioè noi introduciamo un giudizio nuovo, nel merito, e quindi sono possibili ulteriori motivi di opposizione, siamo spaccati come Collegio per quanto riguarda poi, se questo è possibile, anche in sede di reclamo avverso il provvedimento di sospensione, ma non aggiungiamo altro. Quello che volevo dire è per quanto riguarda la sospensione, anche se i motivi sono nuovi, per i motivi nuovi la possibilità di rivolgerci al giudice dell'esecuzione che in questo caso non ordina l'iscrizione al ruolo di nuovo di una causa ma crea il momento di collegamento con il giudizio a ruolo già iscritto e che quei motivi che hanno condotto alla sospensione contenga, questo la Cassazione lo ha detto, che non è necessario che un'istanza di sospensione..

Dr.ssa Barreca: Nella 2040 famosa

Intervento Luigi Agostinacchio: esatto, quindi ci atteniamo, per quanto riguarda questo, a quel vecchio orientamento lì

Dr. Astuni: quindi, scusate, direi, mi pare che ci sia un orientamento pressochè unanime sulla introduzione del giudizio di merito, c'è forse un orientamento prevalente per la possibilità di allargare i motivi col primo atto e forse prevalente per quanto concerne modifica e revoca da parte del G.E. nel senso che non solo la modifica o revoca ma anche la nuova sospensione, in base a motivi aggiunti, va chiesta sempre al G.E. e quindi non si applica il 669 deces

Dr.ssa Barreca: salva la posizione del collega e qualche altro che si voglia esprimere

Dr. Astuni: infatti dicevo salva la posizione.. questo è un punto che avevamo lasciato da parte, visto che è entrato nel dibattito lo trattiamo un attimo. La questione è: revoca o modifica? È possibile e da parte di chi? Secondo noi.. esponiamo soltanto sinteticamente i risultati, la revoca o modifica va sempre chiesta al Giudice che ha emesso il provvedimento, quindi, opposizione a precetto, sospensione dell'esecutività del titolo, la revoca o modifica si indirizza al Giudice dell'opposizione a precetto, al G.I., sospensione dell'esecuzione concessa dal G.E., la revoca o modifica viene chiesta al G.E., le norme sono diverse, parliamo del 669 deces nel caso di sospensione dell'esecutività del titolo, parliamo di 487 nel caso di sospensione dell'esecuzione ma il risultato pratico converge nell'individuazione del Giudice competente. Seconda questione: quando è possibile? A nostro modo di vedere anche qui c'è un'indicazione di fondo, nel senso che unica o di

fatto unica è la regola, la revoca o modifica esige un fatto sopravvenuto, cioè non è possibile la revoca o modifica per rimettere in discussione la valutazione originaria, perché c'è un mezzo di impugnazione che è speciale, è il reclamo, d'accordo? Allora, se io ho uno strumento di impugnazione chiaramente con quello mi devo giocare le mie carte per far rivalutare la decisione originaria, però non è possibile sostenere che l'esistenza di quel mezzo di impugnazione reclamo mi pregiudichi la possibilità di dedurre circostanze nuove, e qui poi possiamo ragionare, solo fatti sprovvenuti, anche fatti anteriori ma non conosciuti, ma questa è una sottigliezza, la sostanza mi pare che sia questa

Dr.ssa Barreca: direi, a questo punto, qualche opinione dissenziente su questo della revoca o modifica e poi passiamo al 624 che è il punto anche abbastanza controverso. Quindi l'unica voce dovrebbe essere quella del collega sulla..

Intervento Daniela Bruni: per quanto le parti si siano adattate faticosamente alla modifica, perché in realtà l'introduzione del giudizio solo negli ultimi mesi è avvenuta secondo le disposizioni del 616, per dire tutta la verità all'inizio neanche noi non eravamo stati molto chiari e molto precisi, se ci ricordiamo il dibattito sulla mailing list, in un primo momento questa opzione chiara per il giudizio nuovo non era stata fatta in maniera così chiara, ma adesso ci siamo adattati tutti alle formulette finali quando il G.E. sospende o non sospende la formula per introdurre

re il giudizio successivo è chiara e pacifica: introduci il giudizio secondo le forme del 616, ti do il termine perentorio. Per quanto riguarda i motivi nuovi, qui, appunto, ci stiamo in realtà consultando in questo momento con lei, perché il tempo è tiranno, secondo me sarei poco propensa ad ammettere dei motivi nuovi nell'introduzione del giudizio perché l'autonomia è certamente un dato formale da valutare, al tempo stesso mi sembrava che l'argomento, mentre tra me dicevo: ma c'è l'effetto sorpresa per l'avversario, e da un punto di vista giuridico si traduce in quello che ha detto prima Massimo, e cioè teniamo presente che questo giudizio poi si chiude con un'impugnazione che non c'è, se non quella del ricorso per Cassazione. Poi, dopo, questa ammissibilità -scusate se la voce è un po' raspa ma esco da un periodo di afonia- poi però questo problema può essere valutato a seconda di come si ritiene poi che debba procedere il G.I. e cioè si ricollega a quello che dicevamo prima, se rispetto a dei motivi nuovi il G.I., il quale constata che nel frattempo è iniziata l'esecuzione, dice "va a quel paese.."

Dr.ssa Barreca: no, attenta, siamo sempre nell'esecuzione iniziata, stiamo parlando sempre di opposizioni successive qui eh

Intervento Daniela Bruni: se quindi riteniamo che la competenza è del G.E., e che quindi i motivi li deve rappresentare al G.E., sia pure senza formalità se non quella dell'istanza, allora anche il vantaggio di in-

trodurre dei motivi nuovi nell'atto introduttivo del giudizio autonomo di merito perde..

Dr.ssa Barreca: Beh, una parte ce l'ha, perché intanto li introduce e chiede la sospensiva al G.E. in questa impostazione

Intervento Daniela Bruni: sì, va beh, in questo senso, ma comunque non è che ci guadagna la possibilità di ottenere dal G.I. una pronuncia

Dr.ssa Barreca: dal G.I. no, salvo che non si opti..

Intervento Daniela Bruni: ritengo che se, appunto, vuole valorizzarli non ha molto interesse che li rappresenti già nella citazione, va direttamente dall'altro

Dr.ssa Barreca: passerei a un'altra questione altrimenti non facciamo in tempo

Dr. Fontana: solo uno spunto che mi ha dato.. chiaramente la pronuncia sulla revoca o modifica , sia di rigetto e sia di accoglimento, è a sua volta reclamabile, perché è pur sempre esercizio del medesimo potere cautelare

Dr. Astuni: allora parliamo un attimo del 624

Dr.ssa Barreca: sì, soltanto un dato ve lo voglio segnalare, un'ipotesi per cui tutti ci siamo pronunciati in senso direi univoco, il Giudice non assegna alcun termine, dichiara non luogo a provvedere o improcedibilità o inammissibilità in caso di mancata comparizione, il dato è contrastante in caso di mancato rispetto per esempio di termini di 617 o inammissibilità dell'opposizione, poi magari lo vedremo negli sviluppi scritti, passerei la parola a Enrico per il 624

Dr. Astuni: 624, c'è un dato che è comune ed è indiscutibile, cioè la sentenza non è più uno snodo obbligato, sta alla parte opponente scegliere tra due esiti, liberazione dei beni con autorità di cosa giudicata oppure liberazione dei beni senza autorità di cosa giudicata, nel primo caso prosegue o inizia il giudizio di merito fino ad arrivare alla sentenza, nel secondo caso ha la chance della estinzione alternativa che provoca la liberazione dei beni ma non provoca il giudicato. A questo punto però ci sono due orientamenti diversi, secondo gli strumenti di tutela che sono dati al creditore. Primo orientamento, bisogna leggere assieme, in modo combinato, 624 e 616, cioè, la instaurazione del giudizio di merito è alternativa all'estinzione nel senso che l'estinzione presuppone che nessuno abbia iniziato tempestivamente il giudizio di merito ed è, come dicevo prima, una estinzione per acquiescenza, per inattività delle parti, è un'estinzione perché anziché imporre alle parti di andare a sentenza, anche quando le parti non hanno interesse, l'ordinamento dice: scegliete voi, modulate voi la tutela giurisdizionale che volete, volete la tutela a cognizione piena? Potete andare a sentenza, volete la tutela sommaria? Vi accontentate della tutela sommaria perché il G.E. ha visto giusto, perché non ritenete di avere interesse al giudicato, perché non volete sostenere tempi e costi? È possibile non instaurare il giudizio di merito, accontentarsi di quella pronuncia che delibata l'inesistenza della azione esecutiva ed è questa la ragione per cui si

estingue. Secondo orientamento, vale il diritto potestativo opponente ad estinguere il processo, in che cosa l'istanza di estinzione è alternativa? Nel senso, credo di aver capito, che l'opponente non può chiedere la estinzione se ha iniziato lui il giudizio di merito sull'opposizione. Qual è la tutela dell'opposto? La tutela consiste nella cauzione, perché la cauzione? Perché, penso di aver capito, si è immaginato, si è voluta dare una chance all'opponente, che ha ottenuto una sospensione definitiva, di liberare immediatamente i beni pignorati nonostante la pendenza del giudizio di merito iniziato dall'opposto, e perché? Perché se la sospensione non è stata reclamata, oppure è stata reclamata e confermata, questo è un indizio che l'opposizione è anche fondata e quindi che l'opponente merita una liberazione anticipata nonostante la pendenza del giudizio di opposizione. Però devo dire che io non sono convinto, io preferisco la tesi, lo dico chiaramente, della estinzione per acquiescenza, ed è anche la tesi che condivide Luciana, io non sono convinto che la tutela del creditore possa stare tutta quanta nella cauzione, o per lo meno che la norma del 624 sia stata scritta pensando alla cauzione come allo strumento di equilibrio del diritto potestativo all'estinzione, perché se leggiamo la norma non leggiamo, come leggeremmo nel 495 conversione del pignoramento, o come leggeremmo nel 684, revoca del sequestro, cosiddetta revoca del sequestro conservativo, che c'è una cauzione obbligatoria e predeterminata nella misura in

relazione a crediti accessori e spese, leggiamo che il Giudice può eventualmente imporre cauzione, e la stessa istanza dell'opponente non è un'istanza di sostituzione dei beni pignorati con la cauzione, è un'istanza di liberazione dei beni punto e basta, istanza di estinzione del processo, per questo motivo e per l'eventualità stessa della cauzione, che mi sembra sinonimo di discrezionalità, per altro c'era una domanda nel questionario che chiedeva: quando il Giudice deve disporre cauzione? La larghissima maggioranza delle risposte è non senso che la valutazione del G.E. è una valutazione discrezionale, cioè valuta la presumibile fondatezza dell'opposizione, come nei casi di opposizione all'esecuzione o 669 undeces, non c'è, cioè, una cauzione obbligatoria, non c'è una cauzione in misura pari a crediti accessori e spese, per il caso in cui il giudizio di opposizione pende, ed è questo secondo me l'obiezione fondamentale che si deve fare alla tesi del diritto potestativo all'estinzione, perché il diritto potestativo all'estinzione senza un contrappeso crea una disparità assolutamente irragionevole

Dr.ssa Barreca: due considerazioni a margine per le conseguenze che ne possono derivare. Intanto devo dire che la maggioranza delle risposte è assolutamente nel senso che il giudizio di merito, diciamo così, sull'opposizione spetta a qualsiasi parte del processo esecutivo compreso l'opponente, direi che questo è nettamente superiore, 37 su 41, praticamente gli altri hanno dato risposte abbastanza omogenee anche a

questo dato, quindi possiamo dire l'unanimità; le altre due conseguenze nascono dal momento di proposizione dell'istanza di estinzione perché l'opzione due, diciamo, quella scelta, insomma, preferita da Enrico e da me presuppone che il termine perentorio sia scaduto per entrambi e che si constati, che venga constatata la mancata introduzione del giudizio di merito sull'opposizione, in genere devo dire che l'esperienza del Tribunale di Roma, almeno, mia personale ma, da quello che ora sentiremo dagli altri colleghi, è nel senso del bassissimo ricorso, per il momento, a questo istituto, credo di averne avute due, forse una o due, anche perché i nostri debitori eseguiti che sia preferiscono sempre, o perché diamo poche sospensioni, ma devo dire che anche quando le diamo preferiscono introdurre il giudizio di merito sull'opposizione, non si è capito bene se per diffidenza rispetto al nuovo istituto oppure perché preferiscono una sentenza. In ogni caso, dicevo, il termine per la proposizione dell'istanza in genere il meccanismo che ho constatato nei due - tre casi è il seguente: riassunzione da parte dell'opposto, eccezione di estinzione da parte dell'opponente, eccezione di estinzione che nella scelta della seconda tesi presuppone una equivalenza dell'istituto all'estinzione per inattività delle parti che comporta, quindi, l'applicazione della eccezione con la prima difesa e comporta anche, anche qui dobbiamo interrogarci, la reclamabilità ai sensi del 630 dell'ordinanza di estinzione, queste sono le questioni

Dr. Astuni: anche se parla di non impugnabilità

Dr.ssa Barreca: anche se parla di non impugnabilità e quindi sembrerebbe però.. Però la non impugnabilità depone per la tesi Ferro, diciamo, perché la non impugnabilità depone per il diritto potestativo secco del debitore e quindi per una mancanza di valutazione del Giudice, perché deporrebbe per una sorta di provvedimento necessitato che a sua volta non richiede un controllo, però, dico, queste sono le questioni, poi entriamo nel dettaglio magari col dibattito

Dr. Astuni: però anche la tesi della estinzione per inattività non esige una valutazione discrezionale, perché, scusami, io vado a vedere, è stata iniziata nel termine? Non è stata iniziata nel termine?

Dr.ssa Barreca: però che si intende per termine? Si è estinto il giudizio, il caso di estinzione dell'opposizione.. Va beh, insomma, sono tante le..

Dr. Astuni: Questione di interpretazione della norma però una volta che la norma è scritta e ricostruita non c'è spazio per discrezionalità, il Giudice non può dire "sì, ci sarebbero i presupposti però non.."

Dr.ssa Barreca: no, c'è spazio per le contestazioni, per entrambe. Prego. Direi, qui si tratta di vedere se ne avete fatto intanto applicazione, la collega in fondo, la collega Marchese..

Intervento Marchese: Tribunale di Palmi. A me sono capitate tantissime applicazioni del 624 terzo comma a fronte di opposizioni all'esecuzione mobiliare ed è capitato anche.. Insomma, io ho optato per la prima tesi, il provvedimento è stato reclamato e il Collegio ha de-

ciso nel senso dell'inammissibilità del reclamo facendo leva sulla non impugnabilità dell'ordinanza

Dr.ssa Barreca: cioè reclamo 669 terdecies o 630?

Intervento Marchese: no no, 630

Dr. Astuni: scusa, ma la prima tesi sarebbe acquiescenza?

Intervento Marchese: sì, acquiescenza, sì

Intervento Francesco Cottone: sono un po' in soggezione dall'intervenire perché veramente credo che in tutte le occasioni in cui ci siamo incontrati ogni volta cozziamo sotto questo 624 terzo comma..

Dr.ssa Barreca: Beh, però ormai le due tesi, diciamo, che sono abbastanza nettamente delineate, a fronte di una incertezza iniziale che..

Intervento Francesco Cottone: dunque, io partirei da un presupposto nella lettura coordinata tra le norme sulle opposizioni esecutive e la norma del 624, non vedo difficoltà a che il giudizio di merito venga introdotto indifferentemente dall'opponente o dall'opposto, e credo che questo sia un primo punto fermo, il problema è capire, ovviamente, gli effetti della mancata proposizione dell'opposizione da parte dell'opponente, a prescindere o meno dalla tempestività dell'introduzione al giudizio di merito, l'introduzione tardiva diciamo che ha come effetto l'estinzione del processo, partiamo da questo presupposto, il problema è quindi la proposizione del giudizio non da parte dell'opponente ma da parte dell'opposto. Leggo e rileggo la norma all'infinito, credo che l'unico problema sia alla fine in una piccola espressione, sono tre parole che evidenziava tra

l'altro Luciana in un suo scritto, credo che le abbia anche qui, sulla sospensione sull'opposizione esecutiva, è in quel "in tal caso" che ci pone un problema di capire come vanno raccordate, nel senso che sembra una stupidaggine, sembra una lettura di stile ma in realtà senza quel "in tal caso" sarebbe tutto molto chiaro, cioè significherebbe "introdotto il giudizio di merito non si pongono questioni, non introdotto il giudizio di merito l'unico che può proporre istanza di estinzione è l'opponente, quindi non potrebbe di fatto l'opposto, pur avendo subito il provvedimento di sospensione, proporre questa istanza, e ha una logica, per avere l'estinzione ci si deve comunque sottoporre al meccanismo della cauzione, meccanismo della cauzione che è condizionato, a mio avviso, all'introduzione del giudizio di merito, cioè il Giudice disporrà cauzione soltanto ove verificherà che anche tardivamente, oppure in un secondo momento, oppure tempestivamente è stato introdotto dall'opposto e non dall'opponente il giudizio di merito. Credo che quel "in tal caso" sia stato scivolato un po' lì, sia stato scritto un po' male, perché questa mi sembra l'unica lettura, in realtà, coerente, quindi indifferenza del momento introduttivo opponente o opposto, facoltà per l'opponente di proporre l'istanza di estinzione in alternativa al giudizio di merito, riflessione coerente con il sistema, cioè nel momento in cui l'opponente chiede il giudizio di merito ovviamente non ha interesse alla stabilizzazione del provvedimento ma ad una pronuncia di merito, imposi-

zione di cauzione nella sola ipotesi in cui sia stato comunque introdotto il giudizio di merito perché finalizzato all'esito di quel giudizio di merito

Dr.ssa Barreca: quindi tu sei per la tesi del diritto potestativo?

Intervento Francesco Cottone: no, sono per la tesi della acquiescenza

Dr. Astuni: io credo che Francesco Cottone abbia questa posizione, che mi sembra interessante, cioè, vale la regola della acquiescenza, se l'opposto inizia tempestivamente non ci può essere estinzione, il processo resta sospeso, l'opposto inizia tempestivamente, resta sospeso

Intervento Francesco Cottone: quindi a giudizio incardinato tempestivamente non si fa questione di estinzione

Dr.ssa Barreca: ma questa credo sia la tesi del Tribunale di Roma, o no?

Intervento Francesco Cottone: fino a qualche riunione fa era così, sono terrorizzato ma.. Che poi siamo tanti..

Dr. Astuni: il problema, scusate.. La tesi dell'acquiescenza, però c'è il problema della cauzione, perché qui noi ci troviamo con un puzzle che è completo e c'è un elemento che non si riesce a far entrare in nessun modo, perché? Perché se.. Almeno, ragionando..

Intervento Francesco Cottone: mi sembra un assurdo condizionare la posizione dell'opponente al mero esercizio in diritto potestativo, è un esercizio, un potere assolutamente discrezionale del Giudice dell'esecuzione il quale potrebbe in ultima analisi neanche imporre cauzione

Dr. Astuni: ma scusate, il problema della cauzione nell'estinzione per acquiescenza è questo, allora, se il creditore, se l'opposto inizia la causa di merito tempestivamente il processo non si deve sospendere, quindi lui si autotutela, non si deve estinguere, quindi il creditore opposto si autotutela iniziando tempestivamente il giudizio di merito; seconda ipotesi, inizia il giudizio di merito però tardivamente, sempre dall'opposto, inizia il giudizio di merito tardivamente, ergo deve essere dichiarata l'estinzione alternativa del processo esecutivo a istanza dell'opponente

Intervento Francesco Cottone: cioè, il problema vero è che il sistema è costruito, secondo me, a tutela dell'opponente

Dr. Astuni: però in questa ipotesi, in questa ipotesi come si fa, come fa il Giudice dell'esecuzione a imporre una cauzione per l'estinzione del processo esecutivo all'opponente quando è stato l'opposto a non iniziare la causa per tempo, perché..

Dr.ssa Barreca: No, scusate, io per spiegare l'imposizione di cauzione avevo.. Mi era venuta in mente, in una prima lettura, in una primissima lettura che trovate in questa cosa, l'idea da cui siamo partiti nella prima, cioè della pendenza di una opposizione a precetto, cioè se noi riteniamo che.. Cioè, è l'unica ipotesi in cui tu estingui e pende un altro giudizio

Intervento Bellè: se nel sostenere l'una e un'altra tesi mi spiegate anche cosa vi motiva, perché questo ci deve aiutare, sennò altrimenti questo è un esercizio da

cruciverba, che sinceramente me ne stavo a casa, vorrei capire proprio cosa motiva l'una e l'altra, almeno..

Dr.ssa Barreca: Cioè cosa intendi, le ragioni non solo di tipo ermeneutico che ha esposto il collega Astuni ma quelle di esigenza del sistema

Intervento Bellè: certo, che la norma sia incomprensibile è pacifico, no?

Dr.ssa Barreca: bene, va bene, è giusto

Dr. Ferro: provo a dire due minuti io, così faccio l'eretico fino in fondo e poi magari Roberto dirà la sua. Nel mio Tribunale, finchè facevo il Giudice di merito, fino a qualche mese fa, ne ho avuto una trentina di estinzioni, ahimè, purtroppo nessuna reclamata, quindi non vi so dire, un po' perché hanno preso in parola il Codice gli avvocati, hanno visto scritto "ordinanza non impugnabile", nessuno a Bologna si è azzardato a impugnarla ma, non so, magari qualcuno ci poteva pure provare. Che cosa mi ha convinto, mi convinceva, finchè facevo il Giudice di merito, a ritenere la tesi non mi ricordo più se una o due? Questo. Un soggetto non è d'accordo circa l'instaurazione che ha in qualche modo subito o come debitore o come terzo di un processo esecutivo, chiede al Giudice dell'esecuzione che quel processo si arresti avendo delle buone ragioni che prospetta circa il fatto che il processo è partito male, contro di lui direttamente o indirettamente, quel Giudice gliela accoglie, con 615 o con 619, sospende il processo, semmai, sottoposta a rivisitazione quella pronuncia regge ad un

vaglio conforme o ad un vaglio nuovo che va in questa direzione da parte di un Giudice del reclamo e quindi abbiamo un provvedimento di sospensione. A mia modestissima ricostruzione il legislatore ha ragionato così: diamo l'opportunità a colui che ha subito ingiustamente un determinato processo ma rispetto al quale vi è una prima pronuncia deliberativa da parte del Giudice dell'esecuzione, confermata eventualmente, o confermabile da parte di un Giudice diverso in sede di reclamo, di far togliere il vincolo del pignoramento su quel determinato bene, in alternativa al fatto di conseguire una pronuncia di merito che stabilisca anche, in via definitiva, quali sono le sue ragioni, i suoi torti, e qual è la sua situazione giuridica complessiva con la parte che ha dato inizio al processo, quindi ha, secondo me, il legislatore bilanciato due interessi: io ti do due opportunità, o chiarisci una volta per tutte in un giudizio di merito qual è la sorte di quel tuo credito, quel tuo rapporto, di quella tua vicenda relativa a colui che ha iniziato quel determinato processo esecutivo o ti do nel frattempo, e potrebbe anche bastarti, l'opportunità di tirar via il vincolo del pignoramento su quei determinati beni, fermo rimanendo l'esposizione e il rischio di dover tornare a ridiscutere con il creditore in un'altra vicenda laddove il titolo esecutivo sia da quel creditore ritenuto per ipotesi ancora idoneo a dar vita ad un nuovo processo esecutivo, quindi fino adesso, devo dire, con una linearità che, mi rendo conto, è impressionante,

come Giudice dell'esecuzione sia mobiliare, sia il mio collega gemello, la Maurizia Alzoli, Giudice delle esecuzioni immobiliari a Bologna, ci siamo comportati di comune accordo nel senso di estinguere il processo esecutivo quando l'opponente che ha ottenuto la sospensione prima che scada il termine perentorio per instaurare il processo di merito, ed arrivare ad un giudizio che stabilizzi in via definitiva non solo quella sospensione ma l'inquadramento giuridico della fattispecie che ha dato origine al processo esecutivo, chieda, in alternativa al giudizio di merito, al Giudice dell'esecuzione di valorizzare la sospensione ottenuta anche in chiave estintiva del processo. In quel caso, in quella sede soltanto, perché questo dice il 624 terzo comma, il Giudice dell'esecuzione, oltre che estinguere, eventualmente, in questo leggo la norma, eventualmente impone una cauzione, una cosa alla volta, perché ho avuto anche il caso. Cosa succede se il Giudice dell'esecuzione, o Alzoli o Ferro, estingue, impone una cauzione e nel frattempo, cioè all'interno del medesimo termine perentorio che è dato non a caso, mi dispiace contraddirti, alla parte interessata, il legislatura ha cura di dire: non do a te opponente il termine per iniziare il giudizio di merito, lo do alla parte interessata a iniziarlo

Dr.ssa Barreca: su questo siamo tutti d'accordo

Dr. Ferro: che può anche essere il creditore o chi altro è, l'opposto, bene. Se alla verifica della scadenza dello spirare di questo termine si scopre che il debitore non l'ha promosso, e l'abbiamo visto, perché

tant'è che alternativamente nel termine è andato a chiedere l'estinzione, ma pure l'altro non l'ha promosso perché si è convinto che non gli conviene proseguire quel processo esecutivo, gli conviene ricominciare da capo, da un certo punto di vista, con il medesimo titolo esecutivo, allora quella cauzione cosa sta a stare? Niente, viene rimossa, sulla fase di un principio generale che non è più collegato ad un processo. Ripeto, è un'esperienza, mi rendo conto, lo dico, al di là della voce, con molta modestia, però circa una trentina di casi, tra me e quello dell'immobiliare, ed è andata liscia, nel senso che non ha avuto incidenti, però, insomma, è una tesi

Dr. Fontana: un'ulteriore considerazione. Mi pare che ci sia il timore che la tutela che viene data al debitore opponente sia troppo ampia, tenete presente che sostanzialmente esattamente il tipo di tutela, l'ampiezza di quella tutela è quella che otterrebbe quel debitore con l'opposizione a precetto, faccio due ipotesi. Ipotizziamo che ci sia un'opposizione a precetto dove si deduca.. Che le cambiali siano apocrife e il Giudice rileva icto oculi che siano apocrife, il Giudice, opposizione precetto, impedisce di inviare l'esecuzione; facciamo un'altra ipotesi, viene posto a fondamento un titolo, un titolo giudiziale, viene fatta l'opposizione a precetto e l'opponente dimostra, documenti in mano, bancari, che ha pagato dopo la sentenza, allora questo debitore fa l'opposizione a precetto e si impedisce al creditore, che agisce probabilmente anche in malafede, di bloc-

cargli quegli immobili, lo stesso soggetto, che si trova nella stessa posizione, perde due battute, si dimentica, ha difficoltà con l'avvocato, via dicendo, si trova il pignoramento, siamo il giorno dopo il pignoramento, a quel punto fa l'opposizione all'esecuzione e siamo in entrambi le fattispecie, cambiali palesemente apocrife, documentazione bancaria che dimostra il pagamento dopo l'ipoteca giudiziale. Ipotizziamo che quello è un imprenditore, che dalla persistenza di quel pignoramento deriva un danno gravissimo nel rapporto col sistema bancario, nella collocabilità di quel bene sul mercato, e via dicendo, a voi sembra ragionevole una così enorme disparità di trattamento dello stesso soggetto solo per una differenza di qualche settimana nell'introdurre l'iniziativa oppositoria? A me pare ragionevole che il legislatore ponga quel debitore nella posizione di.. Che è vittima di una iniziativa esecutiva con quei connotati, indipendentemente che lo faccia qualche settimana prima, qualche settimana dopo, nella posizione di avere la stessa ampiezza di tutela che vuol dire sottrarre quel bene al vincolo, potere nel caso in cui l'imprenditore giocava nei suoi rapporti col sistema bancario senza attendere la fine del processo esecutivo, e il potere che quindi viene attribuito in questo caso al Giudice dell'opposizione all'esecuzione, in termini di incidenza sui rapporti delle parti, è esattamente identico a quello dell'opposizione a precetto. Tenete d'altro canto conto, volendo valutare l'equilibrio di una situazio-

ne di questo tipo che attribuisca questa ampiezza di poteri al Giudice, che non solo un potere così ampio ce l'ha il Giudice dell'opposizione a precetto, ce l'ha anche il Giudice dell'opposizione al progetto di distribuzione, perché nel progetto di distribuzione è espressamente previsto che il Giudice, anche in presenza di impugnazioni, può dar luogo egualmente alla distribuzione, anche qui vedete come il legislatore attribuisce al Giudice un'ampiezza di.. Fa una scelta in termini di ampiezza di poteri, e quindi a me sembra che tutta quella preoccupazione sottesa all'altra impostazione sia una preoccupazione eccessiva. D'altro canto questo diritto potestativo trova.. Quindi, allora, questo diritto potestativo quindi ha come suo limite il fatto che noi partiamo dal presupposto che abbiamo un Giudice responsabile che sospende quando c'è da sospendere, quando c'è un fumus molto forte, quando c'è la cambiale apocrifa, certo che se c'è il Giudice irresponsabile, superficiale che sospende tanto per sospendere non va bene, ma non vi viene il dubbio che il legislatore ha fatto una scelta proprio perché vuole che la sospensione sia un dato serio e non sia una sorta di scelta prudenziale "intanto vediamo cosa succede e non facciamo male a nessuno"? Ultima considerazione, il Giudice per altro, una volta che ha sospeso e si trova l'istanza di estinzione, ha sempre eventualmente la possibilità di aggiustare il tiro con la cauzione. Qualcuno mi può dire: la conversione è la stessa cosa, perché di fatto la cauzione diventa una sorta di conversione ma-

scherata, non è vero! Perché la cauzione può essere determinata anche un importo ad esempio molto più modesto, e poi la cauzione può decidere di applicarla in alcuni casi e in altri no, invece il meccanismo della conversione è un altro, ma poi il meccanismo della conversazione sfocia poi nella distribuzione, queste sono le..

Dr.ssa Barreca: c'è la collega.. Ci sono degli interventi

Dr. Ferro: i casi di sospensione con cui poi si completa questo quadro innovativo di cui al 618 terzo comma con l'estinzione sono davvero enormi, chi ha avuto la sensibilità, e ne parliamo in una sorta di grande camera di consiglio, anche come Giudice fallimentare, quindi a tutto campo come Giudice dell'economia, se ne rende conto, io ho visto, in uno di questi trenta casi che era capitato a me, e un altro simile, diverso solo per importi, capitato a Alzoli, era davvero scandaloso, cioè una sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo decisa prima del pignoramento e nonostante ciò con la messa in esecuzione del titolo stesso, la causa di merito avrebbe accertato se era in buona o cattiva fede il creditore, ma di fatto il pignoramento era partito, era un pignoramento su alcuni milioni di euro. Allora a questo punto non ho fatto, e non l'ho mai fatto in generale, un ragionamento di giustizia sostanziale ma di fronte a due opzioni mi sono interrogato, non era il primo caso, fino in fondo se davvero questa mia pervicacia in quel caso fosse fuori luogo rispetto ad estinguere il pignoramento e ho deciso responsabilmente, dal mio

punto di vista, di no, cioè nel senso che quanti anni avrebbe dovuto attendere il debitore per farsi togliere un pignoramento su 4 milioni 500 mila euro che era palesemente iniziato male, rispetto a quale..

Dr.ssa Barreca: io ti rispondo con una domanda, poi però vorrei aprire il dibattito. Quanti anni avrà atteso il creditore per procurarsi un titolo esecutivo che finalmente è riuscito a catturare l'unico bene del suo debitore, no nel tuo caso, nei casi che abbiamo noi di creditori che hanno inseguito per anni una sentenza che riconosca la responsabilità per un risarcimento, riescono finalmente a colpire l'unico bene del loro debitore che poi viene liberato

Dr. Ferro: guardi che estinguo il pignoramento, non gli tocchi mica il titolo esecutivo, estinguo il pignoramento!

Dr.ssa Barreca: sì, ma non ne ha altri di beni. C'è la collega Soldi

Intervento Soldi: Annamaria Soldi del Tribunale di Roma. Io volevo soltanto rappresentare questo, leggiamo questa norma ormai da parecchio tempo e continuo a trovare dei dati letterali che mi portano a due interpretazioni in antinomia, cioè non riesco, con l'interpretazione letterale pura, a trovare una soluzione univoca, perché? Perché secondo me.. Cioè, non possiamo che approdare a un'interpretazione che tenga conto anche, come diceva il collega, di qual è l'obbiettivo e la ratio, probabilmente, della scelta legislativa, perché dico questo? Perché la tesi, la chiamo, Tribunale di Bologna, avrebbe probabilmente a suo favore due argomenti letterali, uno il fatto, se

vogliamo dire, che si parli di estinzione del pignoramento, in un convegno in cui c'era presente anche Roberto Fontana alla fine dicemmo: può darsi che parlare di estinzione del pignoramento ha senso perché si parla di estinzione del vincolo pignoratizio, e quindi in sostanza si pensa alla sostituzione dell'oggetto del pignoramento dal bene in natura al denaro, primo argomento a favore della tesi Tribunale di Bologna. Altro argomento poteva essere quello dell'ordinanza non impugnabile, vi rappresento che io sono a favore, e l'ho detto tantissimo tempo fa, della tesi della applicazione in ambito esecutivo della strumentalità attenuata, questa è la conclusione a cui voglio arrivare. Se vediamo la soluzione Tribunale di Roma, e comunque, mi sembra, a cui siamo tutti favorevoli, l'altra, cioè quella di dire che non è un diritto potestativo ma è un'estinzione che può essere pronunciata soltanto se il creditore opposto non abbia introdotto il giudizio di merito, se accediamo a questa abbiamo però degli altri argomenti letterali a nostro sfavore, che non riusciamo a superare se non con cervellotiche ricostruzioni, e cioè abbiamo questo problema della eventuali cauzione, non riusciamo a spiegarcelo, per poterlo spiegare dobbiamo arrivare a ipotizzare esempi che però forse non potevano essere quelli presenti nella mente del legislatore, perché io non posso pensare che un legislatore introduce una dicitura con "previa eventuale imposizione" pensando ad un esempio isolato che può verificarsi nell'ipotesi in cui.. Quindi a me sembra che da un

lato abbiamo degli argomenti, dall'altro ne abbiamo degli altri, ma soprattutto esiste un'antinomia tra le due soluzioni se vogliamo accedere soltanto all'argomento letterale. A me sembra che l'argomento letterale non ci consente di dare una soluzione definitiva né in un senso e né nell'altro, quindi andiamo a vedere qual è la ratio di questa previsione legislativa. A me sembra che probabilmente lo scopo sia quello deflativo, cioè si sia voluto mutuare in ambito esecutivo un principio introdotto nel giudizio di cognizione con la strumentalità attenuata nel giudizio di cognizione, se questo è, allora, probabilmente lo scopo del legislatore era quello di valorizzare l'acquiescenza della parte che subiva, a cui favore veniva pronunciato il provvedimento cautelare e che quindi aveva la possibilità di stare, quindi la chance data a chi aveva il provvedimento cautelare negativo, di stare a quel provvedimento, non potendo avere prospettive concrete di ribaltarlo, ovvero agire in via ordinaria per ottenere una soluzione di carattere contrario. È vero che questa soluzione, a cui io aderisco, trova un argomento letterale contrario, ma c'è anche l'altra, e su questo non abbiamo dubbio, come diceva Enrico Astuni, la questione dell'eventualità della cauzione non la superiamo in nessun modo, possiamo stare qui tutta la giornata a ipotizzare perché eventuale ma non c'è una soluzione, soltanto gli esempi ci possono portare a dire: sì, può darsi che è per questo ma non credo che una norma si possa interpretare sulla base di esempi su ipotesi

che cervelloticamente riusciamo a individuare. Allora mi sembra che non sia la soluzione letterale quella che ci può portare ad un approdo di soluzione ma quella di individuazione complessiva della ratio di questa previsione legislativa e della volontà del legislatore, insomma, questa probabilmente mi pare la soluzione.. L'idea che dobbiamo avere dinanzi e la scelta che dobbiamo operare

Dr.ssa Barreca: se non ci sono altri interventi volevo.. C'è

Franco De Stefano, prego

Intervento Franco De Stefano: ...

(intervento avvenuto lontano dal microfono o a microfono spento e, quindi, non comprensibile)

quindi, solo per chiudere sul punto, io valorizzerei.. Io sono più possibilista adesso nonostante le prime reazioni un pò allarmate che consentivano, soprattutto di fronte alla possibilità che veniva data a debitori fortunati che erano capitati col Giudice di turno, col Giudice preso per caso nei corridoi, col GOT ben disposto, che erano incocciati in una sospensione e erano incocciati in una sospensione data con leggerezza, confermata in sede di reclamo con leggerezza, allora pensavo sgomento alle migliaia di procedure esecutive avviate, ferma anche la possibilità di una applicazione alle procedure in corso, si avviavano all'estinzione del pignoramento. Ora, attenzione, secondo me va bene anche soffermarci sull'estinzione del pignoramento, noi parliamo di sospensione dell'esecuzione in caso per esempio di opposizione di terzo, lì francamente, pensandoci, io do assolutamente-

te ragione a Massimo Ferro, cos'altro deve aspettare un terzo, che oltretutto si vede già privato di un grado di giudizio incolpevolmente, che si è visto pignorare un bene che manifestamente, o con ogni probabilità è riuscito a dimostrare la proprietà del suo bene, per liberarselo dal pignoramento? Allora, se noi facciamo leva, con un'interpretazione anche duttile della norma, sulla necessità che quei gravi motivi del 624 siano letti nel senso di probabile fondatezza dell'opposizione, io non ci vedrei proprio francamente nulla di male all'anticipazione dell'effetto finale dell'estinzione del pignoramento, pensiamo ad un caso di opposizione ex 615 capoverso per impignorabilità del bene, e allora cosa devo aspettare io? D'accordo, solo due gradi, ma i due gradi in certi contesti sono 12 anni. Io terzo, oppure, l'impignorabilità di uno dei beni, l'estinzione del pignoramento mi starebbe benissimo sul pignoramento di quel bene, e allora, ferme le perplessità che derivano anche da un'impostazione nella ricostruzione sistematica della strumentalità attenuata, come un cautelare tutto sommato atipico ogni provvedimento di sospensione, io azzererei una strumentalità attenuata altrettanto atipica che possa tenere conto anche di questa situazione, della causa petendi, del petitum e se potesse avere il risultato di responsabilizzare il Giudice nel momento in cui emette una pronuncia di sospensione, beh, allora sarebbe una felix culpa del legislatore nonostante le improprietà tecniche, io direi quindi che se la leggiamo in questo

modo noi possiamo invece fare leva sulla necessità di tutelare il debitore perché è chiaro che daremo una sospensione, darete una sospensione, confermeremo in sede di reclamo una sospensione quando l'opposizione apparirà probabilmente fondata, è chiaro, salvo il giudizio di merito. Il creditore munito di titolo, e soprattutto munito di garanzia, non si vede estinto né il titolo e soprattutto la garanzia, pensiamo ai creditori muniti di ipoteca.. Quindi, voglio dire, in un bilanciamento complessivo e con interpretazione duttile io non mi scandalizzo più tanto dell'interpretazione originaria del Tribunale di Bologna

Dr.ssa Barreca: c'è un intervento prenotato del collega Vigorito e l'altro collega di qua, poi passiamo ad altra sessione, vediamo allora quale conclusione adottare. Prego, collega Vigorito

Intervento Vigorito: mi sembra che oggi forse stiamo mettendo un punto molto importante su questa materia, dopo un anno e mezzo di discussioni. Per capire come ci siamo arrivati secondo me dobbiamo un attimo ragionare sul momento in cui la norma è stata approvata. La norma è entrata in vigore in un progetto di riforma legislativo complessivo che introduceva, appunto, il principio della strumentalità attenuata in materia cautelare, quindi a livello interpretativo ci si è posti il problema di capire il senso di quest'altra norma che era contenuta da un'altra parte ma che sembrava, anche proprio terminologicamente, per molti versi, richiamare quell'altra disciplina, quindi un po' tutti,

credo che non solo i risultati del questionario ma anche l'interpretazione della stragrande maggioranza dei primi interpreti e dei Giudici è stata nel senso di riconoscere questa norma come una applicazione dello stesso principio che era stato introdotto in materia cautelare, ed è la tesi della acquiescenza, quella a cui un po' tutti, la maggioranza, ripeto, si è legata, si è affezionata, è la tesi del Tribunale di Roma, ad esempio. Ragionando però, piano piano, lentamente, convegno dopo convegno, stiamo cambiando impostazione, abbiamo capito che il senso di quella norma non era quella deflativa di risolvere il problema dei giudizi inutili che venivano introdotti in presenza di una sospensione che aveva già definito la vicenda esecutiva, ma il senso era un altro, ed è anche esso un senso rilevante, cioè quello, e ce lo spiegava Roberto Fontana prima, di risolvere quelle situazioni in cui c'era stato un pignoramento palesemente ingiusto, che questo fosse un problema reale ce lo dice di nuovo la vecchia giurisprudenza. In passato, mentre la Cassazione non si era mai espressa, c'era stata qualche isolata ma autorevole pronuncia che aveva ritenuto applicabile l'Art. 700, parlo del Tribunale di Milano, addirittura per cancellare il pignoramento. Ora, è una pronuncia ovviamente non condivisibile ma è una pronuncia che dava il senso del problema, il senso del problema era quello di evitare che un pignoramento ingiusto gravasse sulla situazione del debitore per la durata del giudizio di merito. Oggi, ragionando insieme, forse capiamo che

la ratio vera di questo intervento normativo non era la stessa della strumentalità attenuata introdotta in sede cautelare ma una ratio diversa, una ratio che porta a cercare di liberare il creditore dal pignoramento, da un pignoramento ingiusto, che un Giudice ha ritenuto ingiusto, tant'è che ha sospeso la procedura esecutiva, in questo senso probabilmente dobbiamo pensare, cominciare a ragionare su una modifica degli orientamenti prevalenti. Certo, resta il problema di una formulazione della norma ambigua, resta il problema della cauzione, resta il problema di capire se quella cauzione in realtà, come dire, è assogettata alla procedura esecutiva al posto del bene pignorato oppure segue le vicende delle cauzioni del processo civile che sono tutt'altre, restano tutti questi problemi ma probabilmente un cambiamento di ottica interpretativa può trovare una giustificazione

Dr.ssa Barreca: il collega, prego

Intervento Miro Santangelo: Varese. A me pare in effetti che l'interpretazione letterale della norma faccia più propendere per la tesi formulata da Massimo Ferro, sia perché non è ostativa alla sua tesi il problema della cauzione, l'ha spiegato benissimo lui, cioè, è chiaro che la cauzione è un ulteriore elemento di bilanciamento degli interessi che tiene conto anche del fatto che potrebbe essere stata concessa una sospensione magari non del tutto motivatamente. Ma poi non riesco soprattutto a capire, nell'ipotesi interpretativa che formulava Enrico Astuni, e cioè della acquiescenza, per cui noi dobbiamo andare, prima di di-

chiarare l'estinzione del pignoramento, a vedere se qualcuno ha tempestivamente o meno intrapreso il giudizio di opposizione, ma in questo caso il fermo restando in tal caso il suo possibile promuovimento da parte di ogni altro interessato che significato pratico ha se è già spirato il termine per il promuovimento del giudizio?

Dr.ssa Barreca: Beh, direi che a questo punto, non so se ci sono altri.. Ah, scusa, non ti avevo visto

Intervento Annamaria Soldi: io riflettevo su quello che ha detto Franco e quello che ha detto il collega adesso, che non conosco. Probabilmente è vero, se però il legislatore aveva questa intenzione, in effetti probabilmente è questa, cioè quella di tutelare il debitore a fronte di ipotesi di pignoramenti, o comunque di esecuzioni iniziate in maniera palesemente ingiusta o comunque in maniera palesemente infondata, o viziata in modo talmente grave da non poter proseguire, da dover ricominciare da capo. Se questa è l'intenzione però occorre probabilmente lasciare nella norma una valvola di apertura, la discrezionalità del Giudice nel dichiarare questa estinzione o meno, che non mi sembra che la lettera della norma lasci, cioè, così come è scritta la norma, e nella lettura Bolognese, visto che l'abbiamo battezzata così, nel caso in cui vi sia stata una sospensione ex Art. 624 e sia stato coltivato il giudizio di merito, se il debitore lo chiede il Giudice dichiara l'estinzione salva l'imposizione della cauzione. Se il debitore lo chiede in forma alternativa, cioè, il debitore non può

chiedere entrambe le cose, cioè, il debitore opponente non può sia coltivare l'opposizione che chiedere ovviamente l'estinzione, nulla toglie, come diceva Massimo, che in realtà l'opposizione possa essere coltivata, nella fase di merito, da un creditore, dall'opposto, d'accordo? Ma non è lasciata al Giudice la possibilità di dire "no, io non te lo estinguo" perché i motivi adottati a favore dell'istanza di sospensione che il Giudice abbia eventualmente accolto, magari in sede di reclamo, sono motivi che non hanno quella fondatezza evidente che io ritengo, non so se mi sono spiegata..

Dr.ssa Barreca: Posso dire soltanto una cosa? Io credo che.. Sono d'accordo con Annamaria Soldi, l'interpretazione letterale ci aiuta poco, probabilmente è più utile l'interpretazione sistematica, premesso che abbiamo capito quale era l'intenzione del legislatore. Purtroppo la responsabilizzazione dei Giudici non può passare attraverso le norme, quindi quella lasciamola da parte, teniamoci invece l'intenzione, diciamo, che ha la finalità economica di tutelare il debitore, però questa finalità è garantita nel nostro sistema dall'Art. 96 secondo comma. Ricordiamoci sempre che i nostri creditori hanno un titolo esecutivo, cioè, a meno che non si tratti di titolo stragiudiziale, ora ovviamente ipotesi ancora più ampia, che però è controbilanciata dal potere di cui parlava Roberto del 615, diciamo che nella maggior parte dei casi per definizione il processo esecutivo è tale perché c'è una parte che ha ragione, cioè ha un titolo che

l'altra deve, diciamo così, la cui esecuzione l'altra deve subire, e l'esecuzione ingiusta in una interpretazione sistematica trova la sua sanzione nell'Art. 96 secondo comma, che non a caso chiede che si agisca senza la normale prudenza, non con dolo o colpa grave, quindi evidentemente la valutazione è già, e questo è un dato sistematico significativo. Il secondo dato sistematico significativo è, a mio modesto avviso, e così potremmo aprire la seconda sessione, direi, il fatto che le estinzioni anticipate sia del processo ordinario che del processo esecutivo, è vero che questa sarà un'ipotesi atipica quanto vogliamo ma è un'ipotesi istintiva di un processo, perché la natura cautelare conservativa è trattata come anticipatoria, la riconosciamo alla sospensione. L'estinzione chiude il processo, salvo a valorizzare il dato, e estingue il pignoramento. Dal punto di vista sistematico le chiusure processuali presuppongono, è inutile che ora qui andiamo a vederla una per una, una inattività delle parti processuali, cioè, non si può dire al creditore che ha fatto tutto quanto era in suo diritto, in suo potere per mantenere un titolo esecutivo, va beh, comunque io ti estinguo il tuo.. Per mantenersi anche un processo, perché ha iniziato nel termine perentorio. Qui, scusatemi, faccio un'ammenda, io in una prima lettura della norma, giusto per chiarire, perché ho portato degli scritti che sono vecchi, sono datati, sono i primi, quelli che leggete sulle riviste, per rispondere alla domanda del collega avevo dato un'interpretazione che non vi

espongo e che considerate superata, superata perché è ovvio che l'interprete si deve adeguare anche agli orientamenti prevalenti emersi, quindi io dico: una volta che siamo d'accordo sul fatto che il termine è perentorio per tutti, e che è perentorio anche per l'opposto, per dare un senso a questa perentorietà per opponente ed opposto vuol dire che l'opposto ha un onere che è quello di rispettare questo termine, questo qui, insomma, ha un titolo esecutivo, ha combattuto una vita per procurarsi una sentenza, arriva, pignora l'unico bene, passa indenne il precetto, e non è un caso che il 96 comma seconda non richiami il precetto, non c'è responsabilità per il precetto ingiusto ma solo per l'esecuzione ingiusta, in più arriva, fa tutto quanto può fare e poi gli si dice "no, ciao", va beh, dice, l'altra parte paga, sì, l'altra parte pagherà se il Giudice glielo chiede, cioè, la impone la cauzione, io avrei capito se fosse stata una cauzione obbligatoria, ed anche qui possiamo darci una regola di condotta, così come possiamo darci la regola di condotta di dare le sospensioni, e chiudo, le sospensioni motivate, ma quanti di noi sanno che le sospensioni spesso sono interlocutorie perché veramente non sappiamo come finirà quella questione di diritto. Altro è, come dire, il caso scannato che facevamo prima del pignoramento palesemente ingiusto, insomma, alla fine ci sarà una condanna di Art. 96, altro è la sospensione concessa quando non sappiamo neanche noi come metterla, diciamocelo chiaro al di

là poi di tutto. Io qui direi chiudo, ecco, poi non voglio..

Dr. Astuni: Solo un'ultima replica. Ma siamo sicuri che il Giudice valuta soltanto ai fini dei gravi motivi il fumus dell'opposizione?

Dr.ssa Barreca: bravo!

Dr. Astuni: oppure valuta anche per il fumus? Perché il problema è questo, noi ragioniamo qui di una sospensione sul presupposto che a quella sospensione non possa che corrispondere un futuro accoglimento dell'opposizione, e chi l'ha mai detto questo? Cioè, se c'è un processo esecutivo che è prossimo alla vendita, il Giudice non può esimersi dal valutare il pericolo, perché quel processo esecutivo non sospeso arrivato alla vendita porterà ad un effetto che probabilmente ai sensi del 2929 è irreversibile, allora per tutelare il debitore e consentirgli l'estinzione del pignoramento alternativo, sul presupposto della sospensione, si irrigidisce il criterio di valutazione dei gravi motivi, perché di fatto poi la tesi della responsabilizzazione del Giudice dell'esecuzione porta a questo, porta ad un irrigidimento della valutazione ai fini della sospensione, ed è discutibile che si possa fare, anche se abbiamo di fronte Giudici responsabili, esperti e via dicendo

Dr.ssa Barreca: anzi, a volte più responsabili si è.. Cioè, il bene ad un certo punto.. insomma, siamo tutti Giudici all'esecuzione e ci intendiamo

Dr. Astuni: altra questione..

Dr. Ferro: non parlo più.. Cioè, io non ne voglio più parlare, basta, tu puoi andare avanti.. Anche perché Mario Montanaro.. Io mi taccio ma non so come fare..

Dr.ssa Barreca: abbiamo finito, dai

Dr. Astuni: solo un'ultima cosa. Io non dico che il sistema che tu proponi, cioè la tesi..

Dr. Ferro: no, non lo propongo io, dai, cioè.. Lunghe conversazioni con Kassler, se volete sapere, che è l'autore di questa sciagurata norma, che l'ha scritta male, però insomma..

Dr. Astuni: l'interpretazione che tu proponi, io la ritengo anche.. Non ritengo che sia una tesi sbagliata perché porta a soluzioni inique, ritengo che sia una norma che è difficilmente estraibile dal testo del 624 terzo comma, per le ragioni che dicevamo prima

Dr. Ferro: il mio imbarazzo è gravato dal fatto che passo per un Giudice interventista, cioè pro creditore, ed è la prima volta che mi sento in croce per essere pro creditore, da parte di altri magari.. Nel senso che ognuno è portatore anche di un'esperienza di contesto, insomma, nella quale ha operato, per cui.. Va bene, direi di proseguire con Mario Montanaro, in più mi si segnala, e su questo chiederei di prendere atto che un qualche ringraziamento lo dobbiamo, a coloro che hanno reso possibile questa riflessione, questa grande camera di consiglio, che sono poi due sponsor che attraverso gli enti pubblici siamo riusciti a procurare, quindi istituto dei curatori fallimentari, poi l'Edicom e la Planet, c'è una cena che possiamo fare nei giardini all'aperto, se non piove, questa sera

Pallara Francesco
Via Verga, 3 - 30038 SPINEA -VE-
TEL. 041/991646 FAX 041/5087870

qui, e a seguire un giro in barca per Venezia. Chi non conosce Venezia si faccia spiegare che è l'unico e il miglior modo per conoscere Venezia andare barca, perché avremo degli approcci, delle discese, delle salite, discese e salite, e poi ci mettono in certi posti, possiamo riprendere questa stessa barca in altre ore, per cui il programma, per chi lo vuol seguire, è cena qui, alle 7 e mezza, e poi alle 8 e un quarto si va a Venezia

Dr. Mario Montanaro: dovendovi liberare quindi abbondantemente prima dell'ora di cena..

Dr. Fontana: cinque minuti di sospensione. Nella stanza vicina c'è l'acqua